



*“L’educazione è la continua riorganizzazione o ricostruzione dell’esperienza. Ha sempre uno scopo immediato e, in quanto attività educativa, raggiunge il suo scopo: la trasformazione diretta della qualità dell’esperienza”*

John Dewey, *Democrazia ed educazione*, 1916

IPRASE - *Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa*

via Tartarotti, 15 - 38068 Rovereto (TN) - C.F. 96023310228

tel. 0461 494500 - fax 0461 499266

iprase@iprase.tn.it, iprase@pec.provincia.tn.it - [www.iprase.tn.it](http://www.iprase.tn.it)

*Comitato tecnico-scientifico*

Mario G. Dutto (Presidente)

Livia Ferrario

Antonio Schizzerotto

Michael Schratz

Laura Zoller

*Direttore*

Luciano Covi

© Editore Provincia autonoma di Trento - IPRASE

Prima pubblicazione ottobre 2017


*Realizzazione grafica:*

Osiride - Rovereto

p. 200; cm 24

ISBN 978-88-7702-439-8

Il volume è disponibile all'indirizzo web. [www.iprase.tn.it](http://www.iprase.tn.it)  
alla voce *documentazione - catalogo e pubblicazioni*



**La valutazione  
formativa e sommativa  
nei percorsi di  
Alternanza Scuola Lavoro  
nella Provincia Autonoma  
di Trento**

**Chiara Motter**

### *Si ringraziano*

Si ringraziano tutti coloro che, direttamente con osservazioni e suggerimenti o indirettamente attraverso il loro lavoro sul tema dell'alternanza e/o della valutazione, hanno contribuito alla realizzazione di questo volume:

Il comitato tecnico e il gruppo di lavoro del Dipartimento della conoscenza: Paolo Dalvit, Matilde Carollo, Viviana Sbardella, Marta Dalmaso, Federico Samaden, Paola Pasqualin, Roberto Trolli, Laura Pedron, Daniela Carlini, Stefano Trainotti.

Il direttore e le colleghe di IPRASE: Luciano Covi, Marcella Cellurale, Catia Civettini, Sonia Brusco, Maria Bombana.

I punti di riferimento in tema di Alternanza scuola-lavoro: Laura Mengoni, Umberto Vairetti, Maria Rosaria Capuano, Roberto Proietto.

Un ringraziamento speciale va a Elvira Zuin.

## IPRASE per l'ambiente



Questo documento è stampato interamente su carta certificata FSC® (Forest Stewardship Council®), prodotta con cellulosa proveniente da foreste gestite in modo responsabile, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

# Indice

Prefazione	p.	7
Introduzione	»	9
<b>PRIMA PARTE</b>		
Valutare l'alternanza	»	13
1. Verifica e valutazione formativa e sommativa	»	17
1a. Tipologia di apprendimento	»	17
1b. Oggetti della valutazione	»	18
1c. Strumenti	»	19
1d. Chi valuta	»	24
1e. Modalità di valutazione	»	26
2. Valutazione e certificazione degli apprendimenti	»	31
2a. Ammissione alla valutazione	»	31
2b. Valutazione periodica e finale	»	32
2c. Esame di Stato	»	34
3. Formalizzazione della valutazione e Certificazione delle competenze acquisite	»	37
3a. Supplemento al Certificato Europass	»	38
3b. Curriculum dello studente	»	38
3c. Modello di certificazione	»	38
3d. Cartella dello studente	»	39
<b>SECONDA PARTE</b>		
Rassegna normativa	»	41
Bibliografia e sitografia di riferimento	»	89



# Prefazione

Luciano Covi

L'introduzione dell'obbligo di svolgere periodi di alternanza scuola-lavoro in tutti i percorsi dell'Istruzione secondaria superiore ha fatto emergere nel mondo della scuola, anche a livello provinciale, la necessità di un continuo confronto, di una formazione specifica, di condivisione di un orizzonte comune, con punti di riferimento, indicazioni e strumenti di lavoro adeguati e co-progettati, in un processo partecipato dai vari soggetti coinvolti e accompagnato dalle Istituzioni.

L'alternanza, esperienza formativa fondamentale e imprescindibile per affrontare le sfide educative del presente, coinvolgendo un numero considerevole e crescente di studenti e per la sua intrinseca complessità impatta sul sistema dal punto di vista quantitativo e qualitativo ed evidenzia le possibilità e le criticità del sistema stesso ai diversi livelli.

Realizzare l'alternanza, infatti, significa entrare concretamente in relazione con il territorio, chiedendo a tutta la comunità di contribuire alla crescita e alla formazione dei giovani; significa modificare l'organizzazione scolastica, superandone le rigidità e valorizzandone le potenzialità; significa ripensare la didattica e i curricoli, riflettendo sull'epistemologia delle discipline, lavorando per competenze disciplinari e trasversali, rinnovando le metodologie; significa coinvolgere gli studenti nel loro percorso di apprendimento, rendendoli più attivi, più responsabili e più consapevoli rispetto alle future scelte di studio e di lavoro; significa portare in primo piano il valore educativo e formativo dell'esperienza lavorativa, in coerenza con i concetti di *lifelong*, *lifewide* e *lifedeeep learning*.

Significa anche porsi la questione della valutazione dell'esperienza che ciascuno studente vivrà in un contesto di alternanza e degli apprendimenti che tale contesto renderà possibili.

In coerenza con il suo mandato istituzionale, l'IPRASE ha in primo luogo fatto proprie le istanze formative della scuola trentina sul tema dell'alternanza scuola lavoro attraverso diverse azioni: con l'organizzazione e la realizzazione, nel 2016, di percorsi formativi per i docenti che sono o saranno incaricati del ruolo di Referenti di Istituto, e partecipando con un gruppo di docenti referenti di Indirizzo a un seminario residenziale organizzato dall'USR Lombardia; con

l'inserimento nell'offerta formativa destinata ai docenti neo-immessi in ruolo, per l'a.s. 2016/2017 e 2017/2018, di laboratori sull'alternanza; con la proposta di ulteriori seminari e incontri di formazione e confronto ai Referenti d'Istituto; con l'attivazione, nell'anno scolastico 2017/2018, di un ciclo di seminari e workshop dedicati alla figura del tutor scolastico, ruolo-chiave dell'alternanza.

La formazione è stata pensata per rispondere ai bisogni formativi relativi agli aspetti ordinamentali, organizzativi e amministrativi dell'alternanza ma anche, e soprattutto, rispetto alla progettazione educativa e didattica e alla valutazione formativa, elementi centrali nella formazione dei docenti e fattori determinanti e di senso per l'alternanza.

Sul versante della ricerca, l'IPRASE ha dedicato due numeri monografici della rivista *Ricercazione*, voll. 8 n. 1 - Giugno 2016 e n. 2 - Dicembre 2016, al tema dell'alternanza scuola lavoro. In tal modo, ha potuto proporre una riflessione ampia e da più prospettive sulle molteplici questioni che l'alternanza pone, prendendo parte alla discussione scientifica e offrendo contributi per l'attuazione di tale metodologia nelle scuole.

Parallelamente si è posta attenzione alla dimensione della valutazione, imprescindibilmente legata agli obiettivi educativi, alla progettazione dei percorsi e all'esperienza didattica, parte essenziale dell'azione di insegnamento e dei processi di apprendimento. Ci si riferisce, qui, soprattutto al valore e alla funzione formativa della valutazione, intesa anche come motore di processi di diagnosi, di regolazione, di orientamento.

La natura curricolare dell'alternanza implica la sua valutazione nel contesto di un percorso formale di apprendimento, che si conclude con il rilascio di un titolo di studio e di una certificazione delle competenze acquisite. Aspetto, questo, non secondario, che ha generato un senso di preoccupazione tra chi è chiamato a valutare gli apprendimenti degli studenti, soprattutto in assenza di un documento unitario sulla valutazione, con un'analisi integrata tra la normativa e le questioni pedagogiche e didattiche ad essa connesse.

In quest'ottica, e come primo passo di un percorso da intraprendere con le scuole, nasce il presente lavoro, curato in modo mirabile da Chiara Motter, che in questi ultimi anni ha maturato un'ampia e approfondita esperienza su tutte le sfaccettature che insistono sul tema. È una proposta con indicazioni operative che, partendo da una riflessione sul senso dell'alternanza, si rivolge a più soggetti per supportarne l'agire: dai docenti, chiamati a ricoprire vari ruoli nell'alternanza e a ripensare gli oggetti e gli strumenti della loro didattica e della valutazione; alle Istituzioni scolastiche, che dell'alternanza devono considerare e gestire la complessità; ai soggetti esterni, che possono trarne informazioni per orientarsi meglio nella valutazione dell'alternanza.



# Introduzione

Con la **Legge n. 107/2015** l'Alternanza Scuola Lavoro (ASL), prevista dalla normativa precedente nella scuola secondaria di secondo grado come facoltativa o, in fase transitoria, sostitutiva dell'area professionalizzante, diventa ordinamentale in tutti i percorsi del Secondo grado: Istituti Professionali, Istituti Tecnici e Licei.

Ciò comporta non solo l'aumento del monte orario destinato all'alternanza (almeno 400 ore nei Professionali e nei Tecnici, almeno 200 ore nei Licei, nel corso del Secondo Biennio e del V anno) ma anche, e soprattutto, l'obbligatorietà dell'ASL per tutti gli studenti delle Secondarie di secondo grado, con l'inserimento della stessa nei piani triennali dell'offerta formativa dei singoli Istituti<sup>1</sup>.

Anche a livello provinciale, i periodi di apprendimento in alternanza scuola-lavoro da facoltativi (L.P. n. 5/2006) divengono obbligatori per tutti i percorsi della Scuola Secondaria di Secondo Grado<sup>2</sup> con la **Delibera n. 211/2016** e la **Legge Provinciale n. 10/2016** che modifica la Legge Quadro sulla scuola trentina.

In quanto attività curricolare obbligatoria, per i percorsi di alternanza scuola lavoro sono previsti:

- da un lato il **monitoraggio** (a cura del tutor scolastico) e la **valutazione** dell'esperienza stessa da parte dei singoli studenti coinvolti e del Dirigente scolastico (che valutano anche l'ente ospitante con l'ausilio del tutor interno)<sup>3</sup>;
- dall'altro la **valutazione degli apprendimenti** in relazione alla valutazione periodica e finale degli studenti e in sede di ammissione e di svolgimento dell'Esame di Stato<sup>4</sup>, da parte dei docenti del Consiglio di classe.

Il presente documento, sulla base della normativa vigente e guardando alla letteratura sul tema, vuole fornire alle scuole alcune

<sup>1</sup> L. 107/2015, art. 1, commi 33-43.

<sup>2</sup> Si esclude dal presente discorso il sistema della Formazione Professionale.

<sup>3</sup> Si vedano in tal senso i commi 37 e 40 della L. 107/2015 e la Guida operativa del MIUR, p. 116.

<sup>4</sup> Nella seconda parte del presente documento si propone una rassegna normativa relativa alla valutazione tout court e ai riferimenti sulla valutazione contenuti nella normativa sull'ASL.

prime riflessioni di fondo e qualche indicazione operativa in merito al secondo aspetto, ovvero la verifica e la valutazione degli apprendimenti, e per l'apprendimento, degli studenti in Alternanza scuola lavoro. Riflettere sulla valutazione nell'esperienza di alternanza permette da un lato di ragionare sulle opportunità di apprendimento che tale strategia didattica offre, dall'altro di ripensare la valutazione, cogliendone il valore diagnostico, formativo, regolativo e orientativo, accanto a quello sommativo.

Si tratta di una iniziale proposta di supporto e di accompagnamento alle scuole, un lavoro in divenire che necessiterà di modifiche e di integrazioni, derivanti da un'analisi degli esiti dei percorsi svolti nei primi anni di estensione dell'Alternanza a tutti gli studenti del Secondo Biennio e del V anno, e da un confronto continuo con chi, e tra chi, è chiamato a valutare gli studenti in tale esperienza.

In questo lavoro si parlerà di una gamma di **strumenti** di verifica e valutazione, mettendone in luce le caratteristiche essenziali, descrivendone i tratti e la funzione. Il passaggio successivo, la costruzione degli strumenti con modelli condivisi, deve essere necessariamente attuato con le scuole, confrontando, valorizzando e facendo sintesi delle diverse esperienze e delle sperimentazioni più efficaci.

Accanto al discorso sugli strumenti e come premessa al discorso stesso, si ragionerà sugli **oggetti** della valutazione – le competenze – sugli **attori** coinvolti in tale processo – cercando di evidenziarne i ruoli – e sulle **modalità** di valutazione – sottolineando la necessità di un atteggiamento aperto e al contempo rigoroso rispetto all'atto del valutare.

L'atto del valutare si collega alle azioni dell'attestare, del documentare e del certificare: è necessario quindi discutere circa le modalità di **documentazione** e di **certificazione** degli apprendimenti e delle competenze acquisite in Alternanza, cercando una sintesi tra le due istanze di accuratezza e trasparenza da un lato e di semplicità e sostenibilità dall'altro.

In questa sede ci si riferisce alla documentazione e all'attestazione/certificazione, senza precisarne il supporto, cartaceo o digitale. Naturalmente, sarebbe opportuno passare a supporti digitali, non solo per una questione di efficienza del sistema e di coerenza con la creazione di strumenti quali l'anagrafe degli studenti e il registro elettronico, ma anche per potersi muovere tra forme di valutazione e di documentazione che coinvolgono *media* diversi, come per esempio il Portfolio, e per gestire più agevolmente il Curriculum dello studente nel suo divenire.

In provincia di Trento è in corso un progetto di creazione e sperimentazione di uno strumento informatico che convogli e permetta una gestione ottimale delle informazioni relative alla carriera scolastica e formativa degli studenti e che rappresenti, per questi ultimi, l'occasione per sviluppare una consapevolezza del proprio percorso

formativo. Uno strumento che da un lato integri i dati provenienti da più sistemi, agevolandone il funzionamento, dall'altro coinvolga attivamente gli studenti nella costruzione di una “**Cartella**” – che li accompagni anche dopo l'uscita dal sistema Secondario, orientandoli nelle future scelte di studio e/o di inserimento lavorativo –.

Per una trattazione più ampia e complessiva dell'Alternanza scuola lavoro, del suo ruolo, del senso della sua introduzione generalizzata nel sistema scolastico, nonché delle questioni organizzative, amministrative e attuative che essa implica, si rimanda ai vari documenti normativi e programmatici nazionali e provinciali<sup>5</sup>.

In particolare, alla Guida operativa del MIUR e al fascicolo “L'alternanza scuola lavoro in Trentino” che forniscono chiarimenti, esempi e indicazioni dettagliate circa tali aspetti.

---

<sup>5</sup> Si vedano in tal senso i riferimenti in Bibliografia e Sitografia.



# Parte prima

## Valutare l'Alternanza

Punto di partenza di un discorso sulla valutazione degli apprendimenti in Alternanza è il riconoscimento della complessità che essa implica: la valutazione in tale contesto, infatti, deve avere presenti più dimensioni perché è riferita a un processo molto articolato, che coinvolge vari fattori. Se da un lato si tratta di verificare e valutare le **competenze disciplinari e trasversali** acquisite nel percorso di Alternanza, confrontandole e integrandole con i piani di studio di Istituto – operazione tutt'altro che scontata e semplice – dall'altro occorre cambiare prospettiva e iniziare a considerare e **valorizzare aspetti della formazione degli studenti che l'esperienza dell'alternanza può favorire**. Nell'incontro con il mondo del lavoro, infatti, gli studenti sono chiamati ad essere realmente e concretamente attivi, ad assumere un atteggiamento di responsabilità, a diventare progressivamente consapevoli dei propri processi di apprendimento, a mobilitare risorse personali a volte latenti. L'esperienza di alternanza è un'occasione, il terreno sul quale può trovare spazio privilegiato un apprendimento attivo e situato, e che coinvolge la persona dello studente nella sua globalità. L'esperienza dell'alternanza, lontana dall'essere una mera “formazione al lavoro”, promuove lo sviluppo del pensiero critico della persona, attitudine che si traduce nel suo modo di essere e di agire. Presupposto perché ciò avvenga è che la scuola sia orientata alla formazione di un cittadino responsabile della propria formazione personale e professionale per l'intero arco della vita. L'alternanza scuola lavoro, favorendo un **apprendimento autentico** consente e richiede una **valutazione autentica**, basata in primo luogo sull'osservazione dello studente in un contesto di realtà. L'introduzione dell'Alternanza come percorso curricolare obbliga il mondo della scuola a interrogarsi, inoltre, sulla didattica per competenze e sulla valutazione per competenze. La valutazione dell'Alternanza, infatti, fa emergere come centrale, e problematico, ciò che è alla base delle Indicazioni Nazionali, delle Linee guida per il riordino e dei Piani di Studio Provinciali, ossia l'azione didattica e la valutazione basate sul concetto di

competenza. I documenti appena citati pongono come obiettivo l'acquisizione, da parte degli studenti, di competenze disciplinari e trasversali, chiave e di cittadinanza, generali e specifiche, coerenti con i vari Profili in uscita e PeCuP di ogni Indirizzo di studi. L'Alternanza, e in particolare lo *stage*/tirocinio, richiede nello specifico una progettazione e una valutazione per competenze, in quanto modalità di apprendimento complessa, situata, autentica. E proprio in fase di progettazione si dovrebbe agire secondo la logica dell'incrocio tra le competenze, disciplinari e trasversali, e le prestazioni attese, focalizzando l'attenzione su ciò che nelle attività programmate sia riconducibile ai saperi disciplinari, alle abilità e agli atteggiamenti in contesti reali.

La valutazione, allora, si concentrerà sulle dimensioni di competenza individuate *ex ante* in fase di **progettazione**, ancorando ogni dimensione a ciò che è osservabile, a specifiche evidenze, e attribuendo un peso e un valore a ciò che si sarà osservato. I criteri, secondo i quali si giudica una prestazione e il peso che assume ogni aspetto osservato nell'insieme della valutazione, vanno stabiliti a priori, sia per assicurare trasparenza ed equità, sia per garantire attendibilità e validità alla valutazione stessa.

L'esperienza dell'Alternanza permette anche una valutazione meno parcellizzata, meno frammentata tra le singole discipline, dei percorsi svolti e dei traguardi raggiunti dallo studente; diviene terreno per una valutazione complessiva di un percorso formativo, purché **rigorosa e basata su elementi osservabili e documentati**. Per fare ciò è necessario incrociare e integrare punti di vista, strumenti e modalità plurime, nell'ottica della triangolazione valutativa. Il momento valutativo assume così un carattere nuovo: non solo atto dovuto, adempimento o sintesi, somma di un percorso formativo, ma anche e soprattutto **aspetto essenziale della didattica**, al pari della programmazione e dell'attuazione dei curricula e delle Unità di Apprendimento. In questo senso una valutazione "fuori dagli schemi" può contribuire all'**educazione all'autovalutazione e alla valutazione**, aspetto che la nostra scuola sta iniziando a considerare come centrale. Raramente si pensa che a valutare e ad autovalutarsi si impara, come qualsiasi altra cosa; inoltre, solo quando lo sguardo esterno è desiderato tanto quanto uno sguardo interno, solo quando i due sguardi utilizzano gli stessi criteri di valutazione e si confrontano, possiamo sperare in un atteggiamento positivo verso la valutazione. L'alternanza può costituire davvero un luogo di educazione al valutare, per gli studenti e per gli insegnanti. La normativa sulla valutazione nel Secondo Ciclo, allo stato attuale, consente solo parzialmente di agire in questo senso, di considerare, cioè, la valutazione nella sua globalità e non come risultato di una media matematica dei voti di profitto e di capacità relazionale. Se da una parte i documenti programmatici e ministeriali sulla valutazione

insistono sull'importanza di valutare i molteplici aspetti coinvolti nel processo di apprendimento, dall'altra il sistema che formalizza i dati rilevati e interpretati rimane di fatto parcellizzato; anche l'attribuzione del credito scolastico avviene secondo un sistema rigido di fasce legate alla media dei voti.

Ogni esperienza curricolare ed extracurricolare cui si può attribuire un valore in termini di credito, infatti, può incidere sull'attribuzione dello stesso in due modi:

- nell'oscillazione all'interno della fascia di **credito**, per un massimo di 1 punto (secondo la valutazione data dal CC);
- entrando nel calcolo della media come “disciplina” o come elemento che concorre all'attribuzione della **valutazione disciplinare** o delle **capacità relazionali**.

Tali esperienze possono trovare posto anche nel **giudizio** di ammissione all'Esame di Stato, ma solo in termini “descrittivi”, cui non corrisponde un valore numerico sommabile (negli scrutini finali di ogni anno esperienze significative possono influire sulla valutazione globale per l'ammissione alla classe successiva, ma incidendo solo sulle valutazioni *in limine*, non su quelle più definite). Il fatto di aver aumentato il punteggio del credito scolastico, rispetto al punteggio attribuito alle prove dell'Esame di Stato, pur attribuendo maggior peso al percorso formativo, non sembra intaccare questo sistema di calcolo.

In tale prospettiva, diviene essenziale collocare la valutazione dell'ASL in modo da valorizzarne il senso e la portata, riconducendola soprattutto alle singole discipline e alle competenze trasversali ai saperi disciplinari.

Rispetto all'Alternanza, quindi, si può ragionare su tre ordini di problemi, qui distinti per una trattazione più analitica, ma che nei fatti si intersecano e si influenzano a vicenda:

- la valutazione come verifica del raggiungimento di un risultato in termini di **apprendimento** e attribuzione di un giudizio con molteplici funzioni, quindi con valore formativo e orientativo;
- la valutazione come attestazione e **certificazione** dei risultati raggiunti, con valore sommativo e orientativo;
- la valutazione come apprendimento a valutare e ad **auto-valutarsi**, aspetto essenziale del processo di apprendimento e di acquisizione di competenze.

Sia in fase di progettazione sia nella valutazione si dovrebbe considerare l'**alternanza nella sua globalità**; essa, infatti, non coincide con lo *stage* o il tirocinio, ma si articola in una gamma di attività più ampia: attività di preparazione al tirocinio, formazione specifica sulla sicurezza, visite aziendali, testimonianze di soggetti d'impresa, pro-

getti su commessa esterna, partecipazione a *challenge*, elaborazione di un *project work*<sup>6</sup>, ecc. Tra le attività ricomprese nell'alternanza, ai fini dell'autovalutazione e di una valutazione in senso ampio, è essenziale prevedere un momento specifico per la **restituzione** (ai docenti, alla classe, a un uditorio più ampio) dell'esperienza.

Valutare l'alternanza, quindi, significa esaminare una pluralità di esperienze nelle quali si manifestano e si possono verificare più "oggetti" (competenze, abilità, conoscenze, atteggiamenti). Significa anche dotarsi di strumenti di verifica e valutazione validi e attendibili, diversificati per ciascun oggetto di volta in volta considerato.

---

<sup>6</sup> Per un elenco delle attività ricomprese nell'ASL si vedano la Guida operativa del MIUR e il fascicolo della PAT "L'alternanza scuola lavoro in Trentino".



## 1a. “Tipologia” di apprendimento coinvolto nell’ASL

Nella letteratura e nella normativa di riferimento l’Alternanza scuola lavoro è definita come **strategia didattica**, come **metodologia** attraverso la quale gli studenti possono apprendere e possono acquisire competenze, in coerenza con i profili in uscita dalla scuola secondaria, e che prevede l’accostamento e la complementarietà tra ambienti di apprendimento. In questa ottica, l’alternanza offre occasioni e contesti di apprendimento diversificati, difficilmente esperibili nel solo ambiente scolastico.

In quanto curricolare e intenzionale, L’Alternanza rientra negli apprendimenti definiti **“formali”** e in tal senso viene valutata attraverso l’attribuzione di un voto/giudizio, disciplinare e di capacità relazionale e di un punteggio per il credito; nell’ambito dell’Esame di Stato, è prevista la presentazione da parte del candidato di un elaborato su tale esperienza nel colloquio.

Per sua stessa natura, però, l’ASL condivide alcuni degli aspetti degli apprendimenti **“informali”** e **“non formali”**, poiché è inserita in un ambiente, quello dell’ente ospitante, governato da logiche molteplici e spesso distanti da quelle del mondo della scuola. Non che questo significhi che a scuola non ci sia spazio per gli apprendimenti di questo tipo. Anzi, parlare di Alternanza offre l’occasione di rendere esplicito questo fatto, e cioè che tra apprendimenti formali e informali c’è sempre una relazione, che gli uni si integrano e si raccordano con gli altri. L’importante è che lo si faccia consapevolmente, non in modo automatico e inconsapevolmente, come invece accade di norma. Il problema è semmai quello di utilizzare l’occasione dell’alternanza perché studenti (e insegnanti) ne prendano coscienza e, in seconda battuta, nasca una cultura della valutazione di tali aspetti.

Come anticipato, quella dell’Alternanza è una **valutazione per competenze** (sapere, saper fare, saper essere) che presuppone un collegamento diretto tra prestazioni e competenze (disciplinari e trasversali) e una valutazione condotta grazie a molteplici strumenti; ma è anche una valutazione globale, che considera la persona nel suo insieme e non esclude di considerare anche altri risultati, non sempre prevedibili a priori; è una valutazione di **prodotto** e di

**processo**, che implica la meta-cognizione, l'autovalutazione e il coinvolgimento attivo e responsabile dello studente.

## 1b. Oggetti della valutazione

La valutazione degli apprendimenti in ASL è una valutazione **mirata e intenzionale**, quindi deve avere chiari i suoi **oggetti**, ovvero le competenze disciplinari e trasversali acquisite in alternanza, sia nello *stage* sia nelle attività d'aula, di preparazione, approfondimento, ecc., che accompagnano la parte *on the job*.

C'è una **relazione forte tra valutazione e progettazione**: si valuta ciò che si è pensato e formalizzato in fase di progettazione, momento nel quale vanno definite quali competenze, legate a quali discipline gli studenti dovrebbero acquisire in tale esperienza. Già in fase di progettazione dovrebbero essere individuate anche le **prestazioni** che permettono di osservare il manifestarsi delle competenze bersaglio nell'esperienza di *stage*.

Per questo motivo, senza “ingessare” i percorsi e lasciando spazio a ciò che in essi può accadere di nuovo, valorizzando anche i “saperi divergenti”, si dovrebbe progettare l'alternanza cercando di trovare le intersezioni tra curriculum (disciplinare e trasversale) e situazioni in cui si attuano le performance. Lo *stage*, in particolare, ma anche le esperienze ad esso assimilabili, rappresentano un'occasione unica di “compito di realtà”: contesto ideale nel quale acquisire, e vedere manifestate, le competenze.

Insieme agli aspetti organizzativi nella progettazione si devono, dunque, considerare le questioni didattiche e valutative, sia a livello di progettazione d'Istituto, di Indirizzo e di Consiglio di classe, sia rispetto al singolo studente.

La valutazione in ASL, coinvolgendo più attività e dimensioni di competenza non sempre prevedibili a priori, dovrebbe contemplare anche una ricostruzione a posteriori dei processi e dei risultati di apprendimento. A questo fine si dovrebbero elaborare strumenti di osservazione e di autovalutazione flessibili, il cui utilizzo va comunque stabilito in anticipo.

Gli oggetti valutati in ASL sono dunque le competenze, individuate in fase di progettazione (o ricostruite a posteriori) e osservabili in aula e, soprattutto, nel contesto dello *stage*. Esse possono essere:

### DISCIPLINARI

Tali competenze si intendono declinate in conoscenze e abilità, come previsto dai Piani di Studio Provinciali e dai documenti nazionali, e presuppongono “autonomia” e “responsabilità”, quindi coinvolgono gli atteggiamenti, il “saper essere”, e la dimensione meta-cognitiva.

Per poter valutare le competenze disciplinari nel contesto dell'alternanza occorrono una progettazione puntuale e una serie di strumenti di osservazione e valutazione che mettano in correlazione le competenze disciplinari con le performance che le attività di ASL implicano.

### TRASVERSALI: chiave e di cittadinanza<sup>7</sup>

Nei documenti europei e nazionali esse assumono un ruolo strategico, non solo in riferimento ai contesti lavorativi, ma anche quale fondamento della cittadinanza attiva e consapevole. Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado la loro acquisizione e valutazione è in capo alle discipline e ai progetti attuati dai singoli Istituti, ma in questo contesto non sempre ciò avviene tramite processi intenzionali e mirati.

Le competenze trasversali trovano nell'ASL un luogo privilegiato di sviluppo e, di conseguenza, di valutazione, purché assunte intenzionalmente quale obiettivo formativo e valutate di conseguenza.

Trattandosi di una valutazione delle competenze con valenza sommativa ma anche formativa e diagnostico-orientativa, accanto ai risultati (prestazioni e prodotti) vanno considerati i processi che portano alla loro acquisizione. Alcuni strumenti di valutazione, griglie di osservazione delle competenze chiave, diario di bordo, scheda di autovalutazione, possono più di altri essere utilizzati in tal senso, poiché evidenziano il carattere dinamico e processuale sotteso ai risultati raggiunti.

Cogliere i **processi** è ciò che permette allo studente, ai tutor, aziendali e di classe, e ai docenti di sostenere e agevolare gli apprendimenti nonché di intervenire, laddove opportuno o necessario, per modificare il percorso, ripensarlo e ricalibrarlo perché risponda meglio ai bisogni educativi del singolo, oppure di riflettere con lo studente sulle sue risorse e criticità, anche in ottica orientativa. Fondamentale è, in tal senso, una progressiva assunzione di responsabilità da parte dello studente nei confronti del proprio apprendimento e del proprio progetto di vita.

### 1c. Strumenti

Il processo di valutazione degli apprendimenti acquisiti in alternanza dovrebbe essere "partecipato", costruito con lo studente: ciò significa non solo trasparenza nei giudizi e prima ancora nei criteri di valutazione, ma anche coinvolgimento diretto dello studente attra-

---

<sup>7</sup> Cfr. RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente e D.M. n. 139 del 22 agosto 2007-competenze chiave per la cittadinanza.

verso l'autovalutazione e un percorso di meta-cognizione durante tutta l'esperienza.

Si è già detto che i criteri di valutazione vanno decisi *ex ante*, definendo le competenze implicate nella singola esperienza di alternanza ancora nella fase di progettazione del percorso individuale. Si è detto anche dell'opportunità di tenere in considerazione il fatto che in un apprendimento situato non tutto sia prevedibile, ovvero che lo studente possa acquisire dimensioni di competenza ulteriori a quelle indicate nella progettazione.

Per le competenze disciplinari si possono elaborare, all'interno del Consiglio di classe e di concerto con il tutor esterno, e utilizzare **strumenti osservativi** (in particolare durante lo *stage* a cura del tutor esterno) e **prove** strutturate in aula, mirate alla verifica e alla valutazione di singole dimensioni di competenza. Ma si possono prevedere altre forme di verifica e valutazione meno strutturate, legate agli **approcci valutativi di tipo descrittivo e narrativo**.

Spesso nella pratica la valutazione delle competenze trasversali passa in secondo piano e viene attuata attraverso giudizi impressionistici, mentre è necessario dotarsi di strumenti di osservazione e valutazione "oggettivi", o quantomeno vanno definite le dimensioni di competenza "osservabili", sulle quali poi fondare la valutazione.

Strumenti di tipo "narrativo", di riflessione sui propri processi, di autovalutazione, permettono di verificare e valutare il grado di autonomia e di consapevolezza degli studenti, fornendo al contempo informazioni utili per la ricostruzione dei processi. L'abitudine all'autovalutazione e alla riflessione sulle esperienze vissute è essa stessa una forma di apprendimento e va nell'ottica dell'orientamento e della progressiva costruzione consapevole del proprio percorso di studi e di scelte lavorative.

Tra i possibili strumenti se ne indicano alcuni che ogni Consiglio di classe può adottare, **singolarmente o integrandoli** tra loro o con altri, nella verifica e valutazione delle competenze acquisite in Alternanza<sup>8</sup>.

È importante, però, che siano pensati, costruiti e scelti in relazione alla specifica esperienza di alternanza che devono accompagnare e di cui servono a valutare gli apprendimenti.

### Schede/rubriche di osservazione delle competenze/ prestazioni per livelli

Strumenti fondamentali per la valutazione dello *stage*/tirocinio da parte del **tutor esterno**, dovrebbero essere costruiti e condivisi

---

<sup>8</sup> Per un quadro più ampio degli strumenti possibili e/o già sperimentati si rimanda in particolare a Zuccaro A., *Alternanza scuola-lavoro. Analisi dei modelli e indicazioni per la progettazione*. Erickson, Trento 2013.

nella fase di co-progettazione sulla base delle prestazioni attese e delle relative competenze.

Con l'attenzione alla facilità di utilizzo in un contesto lavorativo, l'elaborazione delle schede/rubriche dovrebbe contemplare una serie di voci dettagliate, chiare e coerenti con le attività osservate e le dimensioni di competenza coinvolte. Elementi base di una rubrica osservativo/valutativa sono, oltre all'esplicitazione delle dimensioni di competenza osservate/valutate, la specificazione delle evidenze e degli indicatori ad esse relative. Ovvero, ciò che nella situazione/prova di riferimento consente di attestare o meno l'acquisizione di un aspetto particolare della competenza in esame<sup>9</sup>, attraverso la rilevazione di elementi "osservabili". Nella scheda dovrebbero essere indicati anche i livelli di padronanza relativi ad ogni voce.

### Project work

Il Project work nel contesto dell'alternanza potrebbe essere uno strumento adatto alla sintesi e alla formalizzazione dei saperi acquisiti durante lo *stage*/tirocinio in un'ottica proattiva. Partendo dalla ricostruzione di alcuni elementi o problemi emersi, situazioni esperite, argomenti approfonditi, ecc., durante l'alternanza, lo studente a partire da un'analisi dell'esistente può avanzare una **proposta di soluzione**, nell'ottica del *problem solving*.

Ciò che si intende far emergere dall'elaborazione del project work non è prioritariamente l'originalità o l'innovazione nelle soluzioni, quanto l'impostazione del lavoro, la metodologia seguita, l'atteggiamento nell'affrontare un problema più o meno complesso.

Da non sovrapporre all'approfondimento di un argomento (pluri) disciplinare, il PW dovrebbe essere uno strumento fruibile e operativo e potrebbe costituire una delle forme dell'elaborato richiesto per il colloquio dell'Esame di Stato. Sarebbe auspicabile che tale documento venisse realizzato mantenendo il contatto con l'**ente ospitante e il tutor esterno**, magari proprio a partire da una sollecitazione dell'ente ospitante stesso.

### Diario di bordo/dell'esperienza

Oltre ai dati essenziali e agli elementi fattuali relativi allo *stage*/tirocinio, contiene le **riflessioni** salienti sull'esperienza lavorativa in atto, un collegamento esplicito alle altre attività previste nel Piano

---

<sup>9</sup> Per una trattazione più ampia e puntuale sulle rubriche si rimanda a Zuin E., I saperi disciplinari nel curriculum per competenze. Teorie, modelli ed esempi da una ricerca-azione partecipata, Erickson, Trento 2013.

Esempi di schede di valutazione sperimentate nell'ambito dell'ASL sono nella Guida operativa del MIUR e nel Dossier dell'USR della Lombardia a cura di M.R. Capuano e U. Vairetti.

Formativo Individualizzato/progetto di alternanza e un **bilancio** conclusivo della stessa. Si tratta di uno strumento che da un lato ricostruisce *in itinere* un percorso, dall'altro fa emergere i processi di apprendimento dello studente in quel determinato percorso. La stesura del diario di bordo va accompagnata dal **tutor interno** e diventa essa stessa momento di acquisizione di **competenze disciplinari e trasversali** (lo studente rielabora un'esperienza in forma di testo scritto e, in alcuni casi, fa sintesi sugli "oggetti" di alcune discipline) e di **autovalutazione** (è chiamato a una riflessione meta-cognitiva, a interrogarsi su ciò che ha imparato e attraverso quali processi, a porre attenzione alle proprie risorse e alle criticità).

### Relazione di tirocinio

Come il diario di bordo, la relazione dovrebbe ricostruire, ma a posteriori, l'esperienza mettendone in luce gli snodi, i passaggi fondamentali in chiave meta-cognitiva.

La stesura della relazione dovrebbe sollecitare ed evidenziare la capacità di **riflettere sui propri processi** di apprendimento, sugli atteggiamenti e sulle trasformazioni che l'esperienza ha comportato. In tal senso, non è alternativa al diario, e può essere anche l'occasione per fare **sintesi** sugli apprendimenti legati alle discipline sviluppati nel percorso di alternanza e per acquisire o potenziare le competenze di produzione del testo scritto, divenendo strumento di valutazione di più aspetti. La relazione potrebbe diventare l'elemento di base sul quale costruire l'elaborato richiesto al colloquio orale dell'Esame di Stato.

### Portfolio

Inteso come raccolta dei **lavori esemplari** dello studente, nel caso il percorso di Alternanza preveda la realizzazione di uno o più prodotti. Il Portfolio dovrebbe essere una **raccolta ragionata**, accompagnata da una riflessione sul percorso di apprendimento sotteso ai prodotti illustrati, sul filo rosso che unisce i lavori realizzati, sulle competenze acquisite, sulle prospettive future in chiave di orientamento. Dovrebbe avere carattere direzionale, evidenziare un itinerario di sviluppo di competenze. Si tratta di uno strumento che più facilmente documenta un'esperienza di Alternanza collegata a un progetto specifico, a una commessa esterna, a un *challenge*, ecc.

### Questionario di autovalutazione

Costruito in modo più o meno strutturato, con domande più o meno aperte, il questionario dovrebbe aiutare lo studente a ripercorrere l'esperienza di alternanza, evidenziando il percorso di crescita personale e di acquisizione di competenze.

Accanto a quesiti relativi all'esperienza nella sua globalità – alcune domande dovrebbero vertere sui tempi del lavoro, sulle persone e i loro ruoli, sul loro modo di lavorare e di trattare i problemi dentro l'azienda e in relazione allo studente stesso – sarebbe opportuno inserire domande che facciano emergere le eventuali dimensioni di **competenza**, disciplinari e/o trasversali, acquisite e la **consapevolezza** di tale acquisizione. Il questionario, quindi, dovrebbe servire ad evidenziare il tipo di sapere appreso nell'esperienza di alternanza e come si raccorda con quello scolastico, cioè quanto quello scolastico, specifico, disciplinare o anche trasversale (di comportamento, di osservanza della regole, ecc.) sia servito nel percorso di alternanza e quanto, infine, l'esperienza porti a rivedere con altri occhi il sapere scolastico.

### Bilancio di competenze

Non si tratta di uno strumento in sé e per sé, ma di un bilancio, appunto, di un **quadro** delle competenze acquisite che si ricostruisce a partire da vari strumenti più strutturati, narrativi, colloqui, ecc., attraverso la partecipazione dello studente e il supporto e l'accompagnamento dei docenti, *in primis* del tutor interno.

È sicuramente complesso nell'ambito scolastico riuscire a costruire un tale bilancio, anche perché servirebbero delle competenze professionali specifiche nell'accompagnamento degli studenti in tale processo di ricostruzione. In prospettiva, però, potrebbe diventare la base per la successiva certificazione delle competenze. Un primo passo potrebbe essere fatto attraverso la

### Co-valutazione

ovvero il confronto puntuale tra una valutazione attribuita dal tutor esterno/dal docente e quella assegnata dallo studente su una stessa prestazione. Questo strumento ha senso se gli oggetti e i criteri di osservazione coincidono, o sono comunque simili e condivisi per/tra i due diversi valutatori.

Tale approccio, più che strumento in senso stretto, rappresenta anche un passaggio intermedio verso un'autovalutazione più autonoma e consapevole.

### Prove disciplinari, di Asse e pluridisciplinari per la verifica delle competenze/conoscenze/abilità

Sono strumenti, questi, che possono essere utilizzati in relazione alle **attività d'aula**, di preparazione e approfondimento, di "ri-costruzione" dei saperi disciplinari anche a partire dall'esperienza di *stage*/tirocinio. Come per il questionario di autovalutazione, anche le prove dovrebbero far emergere il legame e la reciproca influenza tra l'esperienza di alternanza e i saperi disciplinari e trasversali.

Non dovrebbero rappresentare la norma, ma solo una possibilità di verifica in casi particolari, poiché le competenze acquisite durante lo stage/tirocinio dovrebbero essere valutate in situazione. Può essere utile e opportuno, però, verificare *in itinere* alcune dimensioni di competenza. Le prove per competenza, come le rubriche osservative/valutative, dovrebbero essere costruite a partire dall'individuazione delle dimensioni di competenza da verificare (oggetti) e dovrebbero essere accompagnate da rubriche specifiche di valutazione. È importante, in fase di elaborazione della prova, controllare sempre la coerenza tra i quesiti/esercizi/attività proposti e gli oggetti da verificare (validità).

## 1d. Chi valuta

La valutazione dell'alternanza, sia come esperienza formativa sia in relazione agli apprendimenti maturati dagli studenti, è in capo alle **Istituzioni scolastiche**, ma coinvolge direttamente anche i partner esterni che vi possono contribuire a diverso titolo. In particolare, il ruolo del **tutor esterno/aziendale** è centrale nell'acquisizione e nella valutazione dei dati osservabili durante lo *stage*/tirocinio, sia perché è la figura che accompagna e osserva lo studente "in situazione", sia perché offre la prospettiva del mondo del lavoro, quindi un punto di vista "altro" rispetto a quello scolastico, nel rilevare e dare valore agli elementi che fonderanno il giudizio. Si tratta poi di trovare un punto d'incontro, un linguaggio comune tra visioni e logiche spesso lontane.

Il giudizio sull'esperienza dell'alternanza in un determinato ente ospitante, che spetta al Dirigente scolastico e al singolo studente, non viene qui considerata, se non nella misura in cui influisce sulla dimensione meta-cognitiva e sull'orientamento dello studente stesso, o se in qualche modo compromette lo svolgimento e l'esito del periodo *on the job*.

Titolare e responsabile della valutazione formativa nei percorsi di Alternanza, come della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, è il Consiglio di classe.

Rispetto agli apprendimenti, ciascun **Consiglio di classe** valuta le competenze acquisite dallo studente in Alternanza sulla base di più elementi:

- 1) la valutazione proposta dal **tutor esterno/aziendale**, che fornisce indicazioni circa i livelli di prestazione dello studente durante lo **stage**. Il tutor esterno, con il quale si sono preventivamente concordati i criteri di valutazione, in coerenza con il progetto formativo individualizzato e grazie agli strumenti di osservazione/valutazione elaborati e condivisi in fase di co-progettazione con il tutor interno e/o con il CdC, comunica tutti gli elementi utili rilevati



durante l'osservazione dello studente e le sue considerazioni in merito. Il Consiglio tradurrà tali indicazioni in dimensioni di competenza per la valutazione delle competenze trasversali e disciplinari acquisite/potenziare durante lo *stage*; il nesso tra prestazione e competenze (desunte dal Profilo di Indirizzo/PeCup) deve essere esplicitato già in fase di progettazione dal Consiglio di classe, e in particolare grazie all'azione del tutor interno/scolastico. In tal modo, si possono creare le condizioni per una comunicazione efficace tra due realtà, scuola e mondo del lavoro, che parlano linguaggi differenti. Gli strumenti condivisi dovranno essere efficaci, ma anche sostenibili nell'utilizzo;

2. la valutazione del **tutor interno**, che fornisce le informazioni sullo svolgimento dello **stage** emerse dal monitoraggio (che dovrebbe prevedere un contatto costante con lo studente, il tutor esterno e l'ente ospitante) e sulle **attività d'aula** previste dall'alternanza, nonché le sue considerazioni sullo svolgimento del percorso; il tutor interno costituisce il *trait d'union* tra i vari attori dell'alternanza, soprattutto in tema di valutazione, colui che raccoglie dati, osservazioni e considerazioni e ne fa sintesi e la riporta all'interno del Consiglio di classe.

Il tutor interno si fa carico di una prima lettura delle valutazioni del tutor esterno e rappresenta il punto di riferimento dello studente rispetto alla stesura/compilazione di strumenti di valutazione e autovalutazione, quali il diario di bordo, la relazione di *stage*, il questionario di autovalutazione, ecc., di cui fornisce una proposta di valutazione al Consiglio di classe. Se previsti, utilizza anche strumenti più informali, come il colloquio individuale, per trarre un giudizio più ampio e articolato sul percorso formativo dello studente in Alternanza;

3. il giudizio dei **docenti delle discipline direttamente coinvolte** (definite in fase di progettazione) nell'Alternanza, che hanno individuato e valutato elementi sulle **competenze disciplinari e trasversali** acquisite in ASL, attraverso strumenti di tipologie diverse: osservazioni e indicazioni fornite dai tutor esterno e interno, diario di bordo, prove di conoscenza e di competenza, project work, ecc.; in tal modo, l'esperienza dell'Alternanza incide sulla proposta di valutazione nelle singole discipline in fase di scrutinio (in alcune realtà, viene attribuito un voto per l'alternanza in ogni disciplina coinvolta, voto che concorre alla media dei voti di tali discipline). Per questioni di trasparenza ed equità, il peso che il docente intende attribuire alle competenze acquisite in Alternanza rispetto alla sua disciplina dovrebbe essere stabilito *ex ante*, lasciando aperta la possibilità alla valorizzazione di eventuali elementi di giudizio non prevedibili emersi durante lo svolgersi dell'esperienza;
4. il giudizio di **tutti i docenti** del consiglio di classe che valutano, attraverso gli elementi indicati dai tutor e l'analisi degli strumenti

di autovalutazione/meta-cognizione quali il diario di bordo, il questionario di autovalutazione, ecc., le **competenze trasversali**, chiave e di cittadinanza, acquisite nel percorso di Alternanza.

Il giudizio sulle competenze trasversali contribuisce alla valutazione delle capacità relazionali.

In sede di scrutinio, tutti i docenti, collegialmente, esprimono un **giudizio globale** sull'Alternanza nel momento in cui valutano l'intero percorso formativo dello studente e ne decidono l'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato, sulla base del report del tutor di classe e della documentazione riferita a tutor esterno e all'autovalutazione dello studente;

5. le osservazioni e le riflessioni dello **studente** impegnato nel percorso che, coinvolto nel processo di **autovalutazione** e **meta-cognizione** attraverso gli strumenti indicati, acquisisce e fornisce al Consiglio di classe elementi circa la consapevolezza dei propri processi di apprendimento e rispetto all'orientamento. In tal modo è possibile valorizzare, accanto agli aspetti oggettivi e intersoggettivi, la dimensione soggettiva della valutazione, fondamentale in una prospettiva di formazione e crescita continue. Se "autonomia" e "responsabilità" sono condizioni necessarie all'esercizio della competenza, l'apporto dell'autovalutazione e della meta-cognizione diviene imprescindibile. Lo studente, per fare ciò, deve conoscere i criteri adottati dal Consiglio di classe per la valutazione dell'Alternanza.

## 1e. Modalità di valutazione

Sulle modalità di valutazione, la normativa nazionale attualmente non fornisce indicazioni cogenti, lasciando di fatto aperte più possibilità, ma orientando implicitamente verso una **valutazione dell'alternanza integrata nelle discipline**.

Da un lato le Istituzioni scolastiche sono vincolate nell'**attribuzione del credito** scolastico, nell'**ammissione all'Esame di Stato**, e nella **valutazione periodica e finale degli apprendimenti**; azioni per le quali è richiesto lo svolgimento dei percorsi di Alternanza e, come si vedrà, nelle quali è prevista una valutazione legata a criteri prestabiliti (credito), a prove specifiche (Esame di Stato) e alle competenze acquisite (valutazione periodica e finale).

Dall'altro, fatta eccezione per l'Esame di Stato nel quale la Commissione sarà chiamata a esprimere un giudizio con relativo punteggio su una parte del colloquio, non si fa esplicito riferimento a come organizzare gli elementi di valutazione raccolti. Il problema, pur rimanendo aperto, può essere affrontato in primo luogo attraverso la scelta e l'esplicitazione delle modalità di valutazione in sede di **Collegio dei Docenti e di Consiglio di Classe**.

Si prospettano, quindi, più alternative, alcune delle quali preferibili in quanto più coerenti con la natura e il senso stesso delle esperienze di alternanza:

1. Una valutazione a sé stante, come **voto/“disciplina” unica**: in tal caso sarebbe da ricondurre all’area dell’autonomia se è stata dedicata durante tutto l’anno alla realizzazione dell’alternanza. In tal modo ogni aspetto dell’ASL verrebbe ricondotto a un’area specifica e il percorso valutato nel suo insieme; può rappresentare una valutazione forse più riconoscibile per gli studenti e quindi più trasparente. Di contro, trattandosi di una metodologia risulta difficile, soprattutto in certi indirizzi, se non fuorviante considerare l’ASL come una disciplina, con il rischio di un ulteriore allontanamento tra apprendimento teorico e pratico; tale modalità, inoltre, non risolve le questioni poste dalla valutazione delle competenze trasversali (che dovrebbero essere comunque ricondotte alle discipline), del valore orientante delle discipline e, complessivamente, della valutazione per competenze (prevista dalla normativa e da tutti i documenti europei, nazionali e provinciali sulla valutazione, ma non ancora generalmente diffusa e praticata nelle scuole). Oggi forse, e in attesa di chiarimenti su questo punto, ogni disciplina dovrebbe poter dire quanto lo studente ha appreso in relazione ai saperi che le sono propri.
2. Una valutazione nelle **single discipline**, che presuppone l’aver individuato *ex ante* le discipline direttamente coinvolte e le relative competenze. Tale scelta è preferibile proprio per il ruolo dell’Alternanza e il senso della sua estensione nel sistema scolastico. La valutazione dell’alternanza integrata nella valutazione delle singole discipline richiede l’ancoraggio ai curricoli disciplinari. Al momento tale operazione è possibile in alcuni casi specifici di progettazione triennale e annuale dei percorsi di ASL. In prospettiva, sarà necessario un lavoro di confronto e collegamento tra i traguardi di competenza fissati dalla normativa sul riordino, e a livello provinciale dai PSP, e le competenze acquisibili nel contesto dell’alternanza. Assunto che si ancori la valutazione alle discipline curricolari, si tratta poi di definirne la progressività. Se si intende assegnare un ruolo determinante e concorrente all’alternanza nella valutazione delle competenze in uscita da parte dello studente, bisognerebbe prevedere una progressività, a partire dalla classe terza, che assegni i crediti in modo cumulativo, anno per anno, e che siano coinvolte più discipline, sia di base che di indirizzo;
3. Una valutazione sulle **competenze trasversali**, siano esse ricondotte alle discipline (come nella certificazione al termine dell’obbligo), siano attribuite alle capacità relazionali, o in entrambi i casi; acquisire competenze trasversali, fondamentali nel mondo del lavoro e nell’esercizio attivo della cittadinanza, è una

- delle occasioni offerte proprio dall'Alternanza. Sarebbe, quindi, opportuna una loro valorizzazione nel momento della valutazione;
4. L'Alternanza incide sulla valutazione delle **capacità relazionali**, poiché contribuisce allo sviluppo delle competenze trasversali;
  5. L'ASL, come le altre attività curriculari ed extracurriculari, concorre all'attribuzione del **credito scolastico**, ma non va a modificare i criteri di tale calcolo o le fasce di credito (rimane valido, per esempio, il criterio di assegnazione del punteggio minore dell'intervallo in caso di voti insufficienti anche in una sola disciplina).

Come per la valutazione più tradizionale, anche e forse a maggior ragione per la valutazione degli apprendimenti nell'Alternanza è opportuno ragionare sui **tempi** delle verifiche, in primo luogo per fissare gli obiettivi dell'esperienza e, di conseguenza, per poter monitorare i processi in atto ed, eventualmente, rivedere e ricalibrare i percorsi. Sarebbe bene prevedere, quindi, una valutazione delle competenze in ingresso (che può essere desunta, per esempio per le competenze trasversali, anche dagli esiti di percorsi precedenti) intesa come ricognizione iniziale dei prerequisiti; si possono prevedere valutazioni *in itinere* di carattere formativo, con lo scopo, cioè di monitorare l'andamento degli apprendimenti e di imparare anche nell'ambito di una verifica; la valutazione finale dovrebbe scaturire dai dati emersi e rilevati nelle varie attività di alternanza, e in modo particolare nello stage/tirocinio, attraverso gli strumenti adottati.

Rimangono **aperte alcune questioni**, tutt'altro che secondarie, che in realtà coinvolgono la valutazione in senso lato, e in particolare la valutazione per competenze, e non solo quella degli apprendimenti in alternanza.

La prima di queste riguarda il **peso** da attribuire all'Alternanza, e alla sua valutazione, sia all'interno della programmazione collegiale del Consiglio di classe sia nella programmazione delle singole discipline. Pur tenendo conto del "peso orario" che ha nei curricoli, non sembra possibile stabilire a priori vincoli o indicazioni stringenti e universali in tal senso, proprio per la natura dell'ASL e per l'unicità di ogni esperienza che in essa si inserisce.

In ogni singolo contesto, però, in fase di progettazione andrebbe chiarito questo aspetto e di dovrebbero comunicare agli studenti in modo trasparente i criteri che hanno guidato le diverse scelte.

Il secondo problema consiste nella mancanza di **standard** valutativi in quest'ambito, e più in generale nella valutazione per competenze: una volta rilevati gli elementi che emergono dalle osservazioni e dalle verifiche più o meno strutturate, manca un riferimento standardizzato con cui confrontare tali elementi. Questo problema emerge chiaramente quando ci si trovi a definire e descrivere i vari

livelli di padronanza nella costruzione di rubriche valutative associate a una prova per competenze.

Altro aspetto critico, di cui si parlerà nel paragrafo sulla formalizzazione, è quello della **compresenza di due sistemi** di valutazione, quello del voto in decimi e quello della descrizione/valutazione di una competenza acquisita, che non sono sovrapponibili.



# Valutazione e certificazione degli apprendimenti

## 2a. Ammissione alla valutazione degli apprendimenti

In quanto percorso curricolare obbligatorio, lo svolgimento dell'Alternanza nel corso del II Biennio e del V anno è requisito per l'ammissione all'Esame di Stato del II Ciclo.

Gli studenti sono tenuti a svolgere almeno i  $\frac{3}{4}$  del monte ore previsto (minimo 200 ore nei Licei, minimo 400 nei Tecnici e nei Professionali) per le attività di alternanza scuola-lavoro, comprensive di *stage*/tirocinio e di tutte le attività d'aula e di preparazione e rielaborazione della parte di formazione in situazione. La normativa non precisa, e quindi non vincola rispetto alla distribuzione del monte orario nei tre anni: ciò significa che l'aver frequentato un monte ore diverso da quello progettato all'inizio di ciascun anno scolastico non pregiudica di per sé l'ammissione alla classe successiva, ad eccezione dell'ammissione all'Esame di Stato. Naturalmente, una distribuzione equilibrata delle attività sui tre anni è auspicabile, sia per permetterne la frequenza, sia in vista degli esiti formativi dell'esperienza.

Nel calcolare la frequenza dell'Alternanza va posta attenzione a specifici casi di svolgimento dello *stage* curricolare nel periodo di sospensione delle attività didattiche, poiché in tal caso lo *stage* contribuisce all'ammontare delle ore di Alternanza, ma non al monte ore complessivo di frequenza obbligatoria per l'ammissione alla valutazione in sede di scrutinio. Riassumendo:

- lo *stage*/tirocinio svolto durante le attività didattiche viene calcolato sia come frequenza dell'Alternanza, sia come frequenza complessiva delle attività dell'anno scolastico di riferimento;
- lo *stage*/tirocinio svolto durante la sospensione delle attività didattiche viene calcolato solo come frequenza per l'Alternanza scuola-lavoro.

I candidati esterni, per gli esami di idoneità alla frequenza del IV e del V anno e per l'ammissione all'Esame di Stato, devono aver svolto, e devono documentare, percorsi di alternanza o esperienze ad essa assimilabili (*stage*, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato), per il monte ore indicativo del rispettivo Indirizzo. Il Consiglio

di classe, sulla base dei criteri definiti dal Collegio docenti, o una Commissione istituita appositamente presso l'Istituzione scolastica cui il candidato esterno fa richiesta, valuta la corrispondenza del percorso effettuato con i percorsi formativi di ASL previsti dall'Istituzione scolastica stessa.

## 2b. Valutazione periodica e finale degli apprendimenti

Nel II Biennio e nel V anno il percorso di alternanza scuola lavoro contribuisce alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti dei singoli studenti per diversi aspetti e per ogni anno scolastico, nonché all'ammissione e alla valutazione dell'Esame di Stato. Il concorso dell'Alternanza alla valutazione finale ai fini dell'ammissione alla classe successiva, pur con le precisazioni fatte rispetto alla frequenza, risulta evidente dal confronto e dall'integrazione delle indicazioni di diversi testi normativi e dai chiarimenti interpretativi del MIUR.

Tenendo conto delle modalità di valutazione di cui si è discusso in precedenza, e sottolineando il fatto che le scelte circa le modalità e gli strumenti adottati, e i pesi attribuiti alle attività di Alternanza debbano essere stabiliti *ex ante* dal Consiglio di classe, si può delineare il seguente quadro.

L'alternanza scuola lavoro:

- 1. contribuisce alla valutazione nelle discipline, sia di base sia di Indirizzo, collegate direttamente all'esperienza di alternanza, stabilite all'inizio dell'anno scolastico in fase di programmazione didattica e progettazione del Piano Formativo Individualizzato;**
- 2. influisce sulla valutazione delle capacità relazionali dello studente;**
3. offre elementi per la valutazione delle competenze chiave europee e per le competenze di cittadinanza, sia che tale valutazione confluisca nell'attribuzione del voto relativo alle capacità relazionali, sia che si integri nelle discipline;
4. in sede di scrutinio finale concorre alla determinazione del giudizio globale per l'ammissione alla classe successiva;
- 5. incide sull'attribuzione dei crediti scolastici sulla base delle disposizioni che verranno emanate in materia di Esami di Stato, ferme restando le altre regole e le tabelle ministeriali per l'attribuzione del credito;**
6. costituisce un elemento significativo per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame di Stato;
- 7. nel colloquio dell'Esame di Stato viene valutato l'elaborato di presentazione dell'esperienza di alternanza.**



Di particolare rilievo sono i punti **1, 2 e 5** che considerati **contemporaneamente e integrati** tra loro possono divenire lo spazio nel quale valorizzare l'esperienza dell'alternanza; al contrario, relegare la valutazione dell'ASL a solo uno di questi aspetti appare riduttivo.

Rispetto a questo quadro, si devono considerare alcune situazioni particolari:

1. se uno studente frequenta lo **stage/tirocinio curricolare durante il periodo estivo** di sospensione delle attività didattiche, la valutazione dell'alternanza può riguardare l'anno scolastico in corso per tutte le attività di preparazione, riflessione, approfondimento, ecc. previste dal progetto formativo; concorre alla valutazione degli apprendimenti dell'anno scolastico successivo rispetto al solo *stage/tirocinio* o rispetto all'intero percorso fino a quel momento svolto (in questo caso non viene considerata nell'anno precedente); per l'attribuzione del credito scolastico, si può prevedere un'integrazione all'inizio dell'anno scolastico successivo, come avviene per le carenze recuperate nelle verifiche di inizio anno scolastico; in questo caso particolare, diviene ancora più importante la fase di restituzione dell'esperienza da parte dello studente;
2. per lo studente che svolge l'**Alternanza all'estero**, la valutazione viene effettuata sulla base del progetto formativo concordato con l'ente ospitante estero e in base alla documentazione acquisita dal Consiglio di classe, il quale esprime una valutazione ed eventualmente richiede un'integrazione della documentazione o dell'esperienza stessa;
3. lo studente che ha frequentato il **quarto anno all'estero** è tenuto a presentare la documentazione, rilasciata dall'Istituto straniero, attestante il percorso formativo seguito. Il Consiglio di classe, sulla base di tale documentazione, valuta le competenze acquisite dallo studente all'estero e ne riconosce l'eventuale equivalenza con i percorsi di Alternanza svolti dagli altri studenti della classe. Per periodi inferiori all'anno scolastico la procedura non cambia; in questo caso, però, possono essere attivati percorsi integrativi di alternanza per il recupero e lo sviluppo delle competenze non acquisite;
4. secondo le indicazioni ministeriali, gli **studenti che ripetono l'anno scolastico** sono tenuti a frequentare nuovamente le attività di Alternanza, in quanto attività ordinamentale che coinvolge la programmazione annuale del Consiglio di classe. Eventuali Certificazioni acquisite possono essere riconosciute dal Consiglio di classe, in accordo con la relativa normativa vigente.

## 2c. Esame di Stato

Lo svolgimento del percorso di Alternanza scuola lavoro nel II Biennio e nel V anno, secondo quanto previsto dai singoli Indirizzi di studio, costituisce uno dei **requisiti per l'ammissione** all'Esame di Stato, in quanto attività curricolare ordinamentale.

Gli studenti, quindi, dovranno aver frequentato nell'arco del II Biennio e del V anno, ed entro lo scrutinio di ammissione all'esame, la quota minima del monte ore prescritto per l'alternanza (almeno 200 ore per i Licei – 400 ore per gli Istituti Tecnici e Professionali), comprensivo di *stage*/tirocinio, attività d'aula di preparazione e rielaborazione, visite aziendali, incontri con esperti, ecc., ovvero di tutte le attività riconosciute come ASL.

Lo svolgimento di un percorso di Alternanza, nella pluralità di forme previste e indicate dalla guida operativa del MIUR, è richiesto anche ai **candidati esterni**, che sono tenuti a presentare, in vista degli esami di ammissione all'Esame di Stato, la documentazione relativa a tale esperienza. In tal caso, una Commissione istituita appositamente presso l'Istituzione scolastica cui il candidato esterno fa richiesta, valuta la corrispondenza e la coerenza del percorso effettuato con i percorsi formativi di ASL previsti dall'Istituzione scolastica stessa, e ne comunica l'esito entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Tra le **prove d'esame**, sulla base della normativa relativa agli Esami di Stato, il percorso di alternanza trova uno spazio specifico e viene valutato nel **colloquio orale**, nel quale al candidato è richiesto di esporre con “una breve **relazione** e/o un **elaborato multimediale** l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi”.

I candidati esterni presentano, con le medesime modalità, l'eventuale esperienza di lavoro svolta.

La normativa non precisa ulteriormente le caratteristiche e i criteri di redazione e di esposizione della relazione o dell'elaborato multimediale, lasciando spazio all'interpretazione. Ma, poiché il colloquio è finalizzato ad “accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente”, si può ritenere opportuno che sia l'elaborato sia l'esposizione non si limitino alla descrizione e documentazione dell'esperienza. Sarebbe auspicabile una **riflessione critica e argomentata**, che discuta dell'esperienza nel merito e nei suoi aspetti meta-cognitivi e orientanti.

La relazione sull'alternanza di fatto va a sostituire l'approfondimento disciplinare o pluridisciplinare, rappresentando un'occasione per presentare il percorso formativo seguito e il grado di consapevolezza critica maturato.

In particolare, se nel V anno si è scelto di elaborare un **Project Work** come strumento di documentazione, analisi critica e proposta

operativa in merito ai contenuti dell'esperienza stessa, il colloquio potrebbe essere il momento di discussione e valorizzazione di tale elaborato. Anche la **Relazione di tirocinio o il Portfolio** possono rappresentare il punto di partenza per lo sviluppo di tale documento.



## Formalizzazione della valutazione e Certificazione delle competenze acquisite

Il problema centrale nella formalizzazione della valutazione dell'Alternanza, come per la valutazione delle competenze in generale, risiede nel passaggio da una valutazione descrittiva per livelli di competenza a una valutazione numerica, inglobata nelle discipline e come elemento di valutazione generale ai fini dello scrutinio intermedio e finale. La questione è aperta e di non facile soluzione in un sistema in cui convivono due modalità di valutazione basate su presupposti pedagogici e docimologici differenti.

In questa sede, ci si può limitare a ribadire che occorre fare attenzione a non creare un collegamento automatico tra livelli di competenza e voti numerici, anche se nei fatti la valutazione delle competenze maturate deve essere tradotta in una valutazione numerica per poter incidere sulla valutazione complessiva.

A conclusione dei periodi di Alternanza, è previsto il rilascio da parte delle Istituzioni scolastiche di una **certificazione che attesti le competenze acquisite** “nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro”, che confluisce nel **Curriculum dello studente** attestante, oltre ad elementi informativi-ordinamentali sul percorso, le competenze, abilità e conoscenze apprese in situazioni extra-scolastiche e, appunto, di Alternanza.

La certificazione delle competenze acquisite nei percorsi scolastici, sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro ma anche tutte le competenze acquisite nel quinquennio del percorso di studi secondario, rappresenta uno degli atti finali del processo di valutazione.

Va sottolineato il fatto che la certificazione delle competenze nella scuola italiana costituisce in realtà quella che è stata definita “valutazione a valenza certificativa”, poiché, con poche eccezioni, non abbiamo ancora uno standard di riferimento né modelli specifici di descrizione delle competenze, sui quali basare l'attribuzione dei vari livelli di competenza e manca il requisito della terzietà del certificatore.

Esistono diversi documenti certificativi che le Istituzioni scolastiche sono tenute a predisporre per ogni studente al termine del percorso del Secondo ciclo:

### 3a. Supplemento al Certificato in Europass

Attualmente è obbligatorio ma standardizzato, poiché certifica le competenze acquisite con il diploma in base al Profilo in uscita/PeCup dei vari indirizzi, ed è compilato dalle segreterie; sarebbe interessante riuscire a produrre una certificazione personalizzata, integrando le competenze in uscita da curriculum (magari arricchite e personalizzate grazie a una reale valutazione per competenze rispetto al singolo studente) con le competenze acquisite in ASL (necessariamente personalizzate e riferite ai periodi di *stage* ma anche alle altre attività ricomprese nel Progetto Formativo Individualizzato dell'ASL).

### 3b. Curriculum dello studente

Istituito dalla normativa sia a livello nazionale sia a livello provinciale, è il “documento” che riassume tutto il percorso formativo dello studente, comprendendo le attività riconducibili al contesto formale e ai contesti informali e non-formali.

Potrebbe essere proficuo dare maggior rilievo a questo documento, prendendo spunto dal **Libretto formativo** del cittadino per giungere ad una puntuale attestazione delle competenze acquisite in Alternanza (formali, non formali e informali) e nelle esperienze extra-scolastiche.

Nel documento potrebbe confluire anche l'aspetto dell'autovalutazione, della capacità di riflettere sul proprio percorso e sui propri processi (informazioni da rilevare attraverso diario di bordo e questionari di autovalutazione). In tal senso, il curriculum potrebbe diventare uno strumento prezioso per l'orientamento in uscita, poiché permetterebbe di registrare in itinere non solo le competenze, ma anche gli atteggiamenti, le inclinazioni, la consapevolezza dello studente.

È necessaria la partecipazione attiva dello studente nell'elaborazione del curriculum, per ricostruire un quadro che valorizzi le peculiarità del percorso personale, e affinché divenga un ulteriore momento di crescita e di assunzione di responsabilità da parte sua.

### 3c. Modello di certificazione

Non esiste attualmente un modello ministeriale o provinciale di certificazione come quello per il termine dell'obbligo o la fine del ciclo, anche se nel D. Leg. 77/2005 si parla di un modello di certificazione per “la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti”.

Nella guida operativa del MIUR viene proposto un *fac-simile* per la certificazione che riporta:

- i descrittori del IV Livello EQF;
- le informazioni sullo svolgimento dell’ASL (anagrafica, soggetti coinvolti, dati dello *stage*/tirocinio);
- la descrizione delle attività svolte e delle competenze acquisite (tecnico-professionali, organizzative, informatiche, linguistiche);
- una scheda con le competenze trasversali acquisite;

### 3d. Cartella dello studente

A livello provinciale si sta costruendo un sistema informatizzato che consenta da un lato una gestione dei dati integrata e più efficiente, e che dall’altro renda le informazioni organizzate secondo precisi criteri disponibili all’analisi sul sistema scolastico e fruibili dallo studente a fini personali e in un’ottica di orientamento e di prosecuzione della carriera scolastica/lavorativa.

In questo spazio lo studente può inserire informazioni e documentazione relativi ad esperienze personali di studio e di lavoro, decidendo con chi condividerle.

Nella Cartella potrebbero confluire una molteplicità di elementi/documenti (sia valutativi sia certificativi) legati all’alternanza che altrimenti potrebbero avere scarsa visibilità:

- il modello di certificazione/libretto formativo;
- la sintesi del diario o della relazione;
- il questionario di autovalutazione;
- il portfolio;
- eventuali referenze/relazioni del tutor esterno;
- la valutazione dell’esperienza di ASL.





# Parte seconda

## Rassegna normativa

Si riportano di seguito i passaggi della normativa nazionale e provinciale sull'Alternanza Scuola Lavoro che fanno specifico riferimento alla sua istituzione, all'obbligatorietà e alla valutazione degli apprendimenti, tralasciando gli altri aspetti di carattere organizzativo, burocratico, progettuale o esplicativo.

Come si noterà dalla lettura dei singoli passi, il discorso sulla valutazione nell'ASL non trova una compiuta e definitiva sistemazione in un testo unico, ma va ricostruito attraverso un'analisi comparata dei singoli documenti normativi o programmatici. In particolare, si vedrà che le indicazioni più chiare e spendibili si trovano nei documenti che non sono cogenti, ma che costituiscono un accompagnamento, una linea d'indirizzo all'attuazione dell'alternanza; mentre la norma pone alcuni obblighi di carattere generale e fissa alcuni momenti formali di verifica e valutazione, ma non entra più di tanto nel merito delle modalità della valutazione, lasciando adito a interpretazioni e scelte differenti.

Si riportano anche stralci della normativa sulla valutazione degli apprendimenti degli studenti della scuola secondaria, da cui il ragionamento sulla valutazione in ASL non può prescindere, trattandosi di attività curricolare e obbligatoria, quindi ordinamentale a pieno titolo.

## NORMATIVA SULL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

### Nazionale

#### *Legge 13 luglio 2015, n. 107*

*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*

Art. 1 [...] (obiettivi prioritari), Comma 7, lett. o) "incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione"

[...]

Comma 33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi d'alternanza scuola-la-

voro di cui al **decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77**, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data d'entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

[...]

Comma 35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.

### **Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61**

*Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*

[...]

3. Il modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro della studentessa e dello studente, anche per migliori prospettive di occupabilità. Il modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed è organizzato per unità di apprendimento.
4. Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato «Made in Italy», nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.

[...]

Art. 4 - Assetto organizzativo

[...]

3. Il triennio dei percorsi dell'istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e

insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire alla studentessa e allo studente di:

[...]

- b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;
- c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n.107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- d) costruire il curriculum della studentessa e dello studente previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.107, in coerenza con il Progetto formativo individuale;

#### Art. 5 - Assetto didattico

1. L'assetto didattico dell'istruzione professionale è caratterizzato:

- a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di cui all'articolo 4, comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale. L'attività di tutorato è svolta dai docenti designati, fatto salvo lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge n. 107 del 2015, nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente;
- d) dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati;
- e) dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

*Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87  
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali,  
a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  
2008, n. 133*

[...]

Art. 2 Identità degli istituti professionali 1. L'identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

[...]

Art. 5 Organizzazione dei percorsi

[...]

2. I percorsi di cui al comma 1, hanno la seguente struttura:

[...]

- c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano allo studente di acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all'esercizio delle professioni tecniche; d) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l'orientamento progressivo, l'analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l'alternanza scuola lavoro.

*Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88  
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

[...]

Art. 2 - Identità degli istituti tecnici

1. L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo

sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

[...]

Art. 5 Organizzazione dei percorsi

[...]

2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la seguente struttura:

[...]

e) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, con particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di laboratorio, l'analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti; sono orientati alla gestione di processi in contesti organizzati e all'uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio.

*Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89*

*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*

[...]

Art. 2 - Identità dei licei

6. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente delineato nell'Allegato A, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all'inserimento nel mondo del lavoro di cui al comma 7. 7. Nell'ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio.

*Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77*

*Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro,  
**a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53***

Art. 1. Ambito di applicazione

[...]

2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

[...]

Art. 3. Realizzazione dei percorsi in alternanza

[...]

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:

[...]

e) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.

Art. 4. Organizzazione dei percorsi in alternanza

1. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.

Art. 5. Funzione tutoriale

1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.

2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto

svolgimento del percorso in alternanza.

3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[...]

Art. 6. Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.
4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.

Art. 8. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

### **Legge 28 marzo 2003 n. 53**

*Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.*

[...]

Art. 4. (Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno **1997, n. 196**, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, **un apposito decreto legislativo** su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.  
[...]
  - c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

#### **D.M. 25 marzo 1998, n. 142**

*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno **1997, n. 196**, sui tirocini formativi e di orientamento.*

[...]

##### **1. Finalità.**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della *legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (3)*.

[...]



#### 4. *Tutorato e modalità esecutive.*

1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico- organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
  - a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
  - b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
  - c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;
  - d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
  - e) il settore aziendale di inserimento.
3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. È ammessa la stipula di «convenzioni quadro» a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

[...]

#### 6. *Valore dei corsi.*

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

### *Legge 24 giugno 1997 n. 196*

#### *Norme in materia di promozione dell'occupazione*

[...]

#### Art. 18. - Tirocini formativi e orientamento

Comma 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scola-

stico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri

[...]

- f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro; [...]

## MIUR

### *Attività di Alternanza Scuola Lavoro. Guida operativa per la scuola*

[...]

**Il tutor esterno**, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

**Il tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti funzioni:

- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/ Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe; forte interazione finalizzato a:
  - c) verificare il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;

[...]

## Alternanza scuola lavoro - MIUR

28.03.2017 *Chiarimenti interpretativi*

[...]

5 – Alternanza scuola lavoro per studenti che ripetono la classe

D: Uno studente ripete nell'a.s. 2016/2017 la classe quarta. Pertanto, durante il terzo anno non ha partecipato alle attività di alternanza scuola lavoro in quanto ancora non obbligatorie. Si chiede se lo studente debba assolvere al monte ore di alternanza scuola lavoro previsto dalla legge 107/2015 (200/400 ore nel triennio), ovvero se possa essere esentato per una parte di esse.

R: Per uno studente che si trovi a ripetere il quarto anno del percorso di studi durante l'a.s. 2016/2017 si presenta la situazione particolare di seguito descritta.

Lo studente ha ottenuto la promozione alla quarta classe per effetto della frequenza con successo della terza classe, ovvero dell'idoneità conseguita in esito ad esame specifico, nell'a.s. 2014/2015 o precedente, in cui l'ordinamento scolastico non prevedeva l'attività di alternanza scuola lavoro come attività obbligatoria.

Non avendo conseguito la promozione dalla quarta alla quinta classe nell'a.s. 2015/2016, si trova a ripetere il quarto anno nell'a.s. 2016/2017, in cui l'alternanza scuola lavoro diventa attività curricolare anche per le classi quarte.

Tale studente si trova, quindi, a frequentare il quarto anno insieme ad un gruppo-classe che durante il terzo anno ha svolto attività di alternanza scuola lavoro per un certo numero di ore, secondo una data programmazione didattica.

Per facilitare l'inserimento dell'allievo interessato nel nuovo gruppo-classe, il Consiglio di Classe organizza idonee iniziative di sostegno didattico, stabilendo se far partecipare, ed in quale misura, lo studente, durante il quarto anno, ad attività di alternanza scuola lavoro per un numero di ore aggiuntivo rispetto al resto della classe, per acquisire, ad esempio, quelle competenze di base, ovvero specifiche o trasversali, utili ai fini del riallineamento a quelle già acquisite dal resto del gruppo-classe di attuale appartenenza.

A titolo di esempio, nel caso in cui lo studente non abbia partecipato alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che il resto della classe ha svolto durante il terzo anno, il Consiglio di classe, nell'ambito della programmazione delle attività curricolari, potrà deliberare la partecipazione dello studente a tale formazione, contabilizzando, nel quarto anno, un numero di ore di alternanza individuale superiore a quello del gruppo-classe di appartenenza.

Al termine del percorso personalizzato, comprensivo dei moduli

relativi ad approfondimenti teorici e/o alle attività pratiche proposte all'allievo, il Consiglio di classe attesterà l'equivalenza, anche in termini quantitativi, con le ore di alternanza scuola lavoro svolte dal resto della classe nel terzo anno. Si ricorda che per la validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno 3/4 delle attività programmate.

Analoga soluzione potrà essere adottata per gli studenti che nell'a.s. 2017/2018 si troveranno a ripetere la quinta classe.

D: Uno studente ripete nell'a.s. 2016/2017 la classe terza. Avendo partecipato durante lo scorso anno ad attività di alternanza scuola lavoro per un certo numero di ore nella classe terza già frequentata, si chiede se l'allievo abbia l'obbligo di assolvere all'intero monte ore di alternanza previsto dalla legge 107/2015 nel triennio (200/400 ore), ovvero se possa essere esentato per una parte di esse.

R: Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e d.P.R. n. 122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l'anno è tenuto a svolgere di nuovo l'intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l'intero curriculum e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l'acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.

[...]

7 – Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all'estero

D: Con quali modalità gli studenti che effettuano esperienze di studio o formazione all'estero per periodi non superiori ad un anno scolastico, possono assolvere all'obbligo di effettuare le ore di alternanza scuola lavoro nei percorsi di studi di scuola secondaria di secondo grado?

R: Le esperienze di studio all'estero da parte degli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado sono state oggetto di chiarimenti uniformi nel tempo da parte del MIUR, tra i quali si ricordano la nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 – Ufficio VI della ex Direzione generale per gli ordinamenti scolastici – Titolo V – e la nota prot. n. 843 del 10 aprile 2013, avente ad oggetto le “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale”, alle quali in questa sede si fa espresso rinvio.

In quest'ultima, in particolare, il MIUR ha avuto modo di precisare che, in linea con le Raccomandazioni e le specifiche azioni dell'Unione Europea, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti sono considerate parte integrante dei percorsi di

istruzione e formazione. Sono stati indicati, inoltre, alcuni suggerimenti e linee di indirizzo per poter facilitare la collaborazione tra le varie parti coinvolte e migliorare la qualità dell'offerta formativa, invitando le scuole a facilitare tali esperienze. La nota declina, inoltre, alcuni principi da poter prendere a riferimento anche al fine di orientare le istituzioni scolastiche nei percorsi di alternanza scuola lavoro.

Uno dei principi essenziali risiede nel fatto che partecipare ad esperienze di studio o formazione all'estero significa sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali, portando a riconfigurare valori, identità, comportamenti e apprendimenti secondo registri differenti ed acquisendo doti di autonomia e indipendenza degne di rilievo. L'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, "contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando 'le mappe' di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio".

Come è noto, l'attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell'ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curriculum e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all'estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all'effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro.

[...]

Non è esclusa, inoltre, la possibilità, offerta dalla maggior parte dei Paesi europei, di partecipare a iniziative di transizione scuola lavoro, diversamente declinate secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti scolastici, ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini presso strutture ospitanti, previsti nei rispettivi percorsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. Nel caso in cui lo studente fosse inserito in un percorso formativo che abbia in programma simili attività, queste andrebbero a rafforzare ulteriormente le competenze apprese durante il periodo di studio all'estero.

In ogni caso – ferme restando le indicazioni relative all'inserimento delle esperienze all'estero nel PTOF (indicando modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione di tali esperienze sia nel curriculum degli studenti sia nella loro ricaduta sull'intera comunità scolastica) e al Contratto formativo formulato prima della partenza dell'allievo – al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata

dall'istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.

Nel caso, infine, di esperienze all'estero di durata inferiore all'anno scolastico, valgono le stesse considerazioni che precedono, salva la possibilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di alternanza ritenute necessarie all'eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite. Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti valutando quanto certificato dalla scuola straniera, ovvero sulla base della verifica dell'apprendimento delle competenze essenziali, ove non acquisite all'estero.

#### 16 – L'alternanza scuola lavoro durante il periodo delle vacanze estive

D: Esistono particolari limiti o vincoli rispetto all'utilizzo del periodo delle vacanze estive per effettuare i tirocini presso la struttura ospitante?

R: non esistono limiti. L'art. 1 della l. 107/2015 al comma 35 afferma che "l'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero".

In ogni caso all'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, è demandato il compito di programmare le attività di alternanza scuola lavoro, ivi comprese quelle da svolgersi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, coerentemente con l'offerta formativa e tenuto conto delle esigenze degli studenti e delle loro famiglie.

Nel caso di svolgimento dei percorsi di alternanza durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, dovrà comunque essere garantita la disponibilità di un tutor scolastico nelle giornate e negli orari programmati.

#### 18 – Esami di idoneità e candidati esterni ai futuri esami di Stato dell'a.s. 2017/2018

[...]

D: come deve essere declinato lo svolgimento delle ore di alternanza scuola lavoro nel triennio in caso di domande di ammissione agli esami di idoneità al quarto e/o al quinto anno da parte di candidati esterni non provenienti da altre istituzioni scolastiche statali o paritarie?

R: La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha

introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola lavoro come attività obbligatoria, da sviluppare con percorsi aventi una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, nell'arco del triennio.

L'alternanza scuola lavoro è diventata, così, parte integrante dei curricoli scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro.

La normativa non assegna all'alternanza un monte ore annuale predefinito e standardizzato. La progettazione dei percorsi e la loro scansione temporale nell'arco del triennio è affidata all'autonomia didattica e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche. Tale norma, entrata in vigore dall'a.s. 2015/2016 a partire dagli studenti iscritti alle classi terze, diventerà pienamente esecutiva, per tutte le classi dell'ultimo triennio, dall'a.s. 2017/18.

Si ricorda che, come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività di alternanza scuola lavoro possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro (es.: formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all'estero. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/19941 e O.M. 91/20012 e seguenti), di documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato.

La documentazione delle attività svolte deve risultare dalle dichiarazioni delle strutture ospitanti o dei datori di lavoro, che indicheranno la tipologia delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.

La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato:

1. L'art. 193 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che, nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, la richiesta per sostenere gli esami di idoneità alla frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta può essere avanzata solo da chi sia in possesso del titolo di Licenza media da un corrispondente numero di anni. Ai candidati esterni che abbiano già compiuti i 18 anni di età non viene richiesto il requisito dell'intervallo temporale rispetto al conseguimento della Licenza media, mentre per quelli già almeno nel ventitreesimo anno di età tale titolo non costituisce nemmeno requisito necessario.
  2. L'O.M. del 21 maggio 2001, n. 90, dal titolo "Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore", all'articolo 18 e seguenti stabilisce nel dettaglio le procedure per lo svolgimento degli esami di idoneità (presentazione delle domande, requisiti di ammissione e prove d'esame, richieste specifiche per determinati percorsi di studio come gli istituti professionali ecc.). Alcune indicazioni sono superate in seguito al riordino del secondo ciclo di istruzione. Tuttavia, le disposizioni dell'Ordinanza possono rappresentare un punto di riferimento per fornire alle scuole e ai potenziali candidati indicazioni sulle procedure per accedere agli esami di idoneità anche a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015 presenta la propria richiesta, che dovrà pronunciarsi con un parere almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove.
- D: come dovrà essere certificato lo svolgimento del monte ore di alternanza scuola lavoro previsto nell'ultimo triennio dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado da parte dei candidati esterni al futuro esame di Stato dell'a.s. 2017/2018?
- R: Dall'a.s. 2017/18 tutti gli studenti iscritti nei percorsi di studio dell'istruzione secondaria di secondo grado dovranno avere realizzato il monte ore che la legge 107/2015 ha riservato all'alternanza scuola lavoro: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, da svolgere complessivamente nell'arco degli ultimi tre anni.
- Anche i candidati esterni al futuro esame di Stato dell'a.s. 2017/2018 dovranno dichiarare e documentare di avere svolto esperienze di alternanza scuola lavoro o attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato) per il monte ore di riferimento indicato dalla legge 107/2015.
- Come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR l'8 ottobre 2015, per la validità del percorso personalizzato del candidato è necessaria la frequenza di almeno 3/4 del monte ore riservato alle attività di alternanza.



La Commissione d'esame valuterà la rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste nel percorso formativo personalizzato che l'aspirante produce all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame, con un parere da comunicare al candidato almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare, ovvero della prima prova d'esame.

## PROVINCIALE

### *Deliberazione della Giunta provinciale 27 gennaio 2017, n. 61*

*Attuazione dei tirocini curricolari nell'istruzione secondaria di secondo grado: integrazione delibera n. 211 del 26 febbraio 2016 a seguito dell'approvazione della Legge Provinciale n. 10 del 20 giugno 2016 [...]*

L'alternanza è una metodologia didattica per:

- a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile;
- e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Per i giovani l'alternanza rappresenta un'opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano, ma anche di accreditarsi come impresa formativa.

Il mondo della scuola e quello dell'impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell'apprendimento. L'alternanza si pone l'obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo". Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli

all'apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.

[...]

La GIUNTA PROVINCIALE [...] delibera

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, le linee guida per il riconoscimento dell'attività lavorativa quale attività di alternanza scuola-lavoro di cui all'Allegato A);
2. di applicare tali linee guida anche agli studenti lavoratori iscritti a percorsi serali per l'acquisizione del diploma;
3. di applicare la disciplina delle linee guida di cui all'Allegato A) anche per le attività di volontariato effettuate dagli studenti, soprattutto per quanto riguarda il progetto formativo individualizzato e l'individuazione del tutor scolastico. Tale riconoscimento viene effettuato se l'attività è coerente con la specificità del curriculum e dell'indirizzo scelto dallo studente, se determinante ai fini del raggiungimento del monte ore previsto per l'alternanza e non può comunque superare il 20% del monte orario complessivo previsto per l'alternanza scuola-lavoro;

[...]

## **ALLEGATO A LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA QUALE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

[...]

2. Accordo tra datore di lavoro e istituzione scolastica

È necessaria la co-progettazione dell'attività formativa realizzata in azienda e riconosciuta dalla scuola per permettere che la stessa sia valutata dal consiglio di classe. Non è quindi possibile il riconoscimento di ore di alternanza senza l'accordo preventivo tra datore di lavoro e scuola.

Detto accordo si esplica attraverso un progetto formativo personalizzato di alternanza, senza a monte una convenzione, che deve essere approvato non solo dai docenti della scuola e dai responsabili della struttura stessa, ma anche dallo studente, che assume così consapevolezza e responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento. Nel progetto deve essere chiaro quali sono le competenze, abilità e conoscenze che il ragazzo deve acquisire durante lo specifico periodo di lavoro e coerentemente il numero di ore che vengono riconosciute come attività di alternanza. [...]

Nel progetto devono essere indicati:

[...]

- b) il nominativo del tutor interno scolastico e del tutor aziendale designato dal datore di lavoro responsabile della formazione in azienda prevista nel progetto formativo individualizzato;

c) la natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro all'interno della struttura ospitante, gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività previste nel progetto e le relative competenze in esito;

[...]

f) le modalità di acquisizione della valutazione dello studente

[...]

#### 4. Flussi informativi sull'attività di alternanza

Le attività in alternanza devono essere rilevate e vi deve essere un flusso di informazioni tra datore di lavoro e istituzione scolastica che ne permetta la valutazione. Si ricorda che la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e, inoltre, del voto delle capacità relazionali, partecipando all'attribuzione del credito scolastico.

#### 5. Figura di riferimento per la scuola nella struttura ospitante

Deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, dotato di competenze professionali che segua il ragazzo da un punto di vista formativo, che collabori con la scuola nella progettazione e valutazione dell'esperienza formativa e che garantisca i flussi informativi nei confronti della scuola per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

#### 6. Docente tutor della scuola

Nella scuola deve essere individuata una figura di docente tutor interno o di classe che ha la responsabilità, in collaborazione col tutor aziendale, di:

- individuare le attività richieste dal progetto formativo;
- controllare la presenza e l'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordare le esperienze formative in aula con quelle previste nel progetto nel contesto lavorativo;
- elaborare un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni dello studente, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe/corso.

[...]

### *Legge Provinciale 20 giugno 2016, n. 10*

*Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 (b.u. 21 giugno 2016, n. 25, suppl. n. 9)*

[...]

Art. 29. Modificazioni dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo **65 della legge provinciale sulla scuola 2006** sono inserite le parole: “Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nel rispetto del monte orario previsto dalla legislazione statale, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali. Possono essere riconosciute, all'interno dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche le ore di lavoro retribuito e di volontariato svolte dallo studente e riconosciute dall'istituzione scolastica e formativa secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.”
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:
  - “1 *bis*. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, compreso il periodo estivo, secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero. È altresì possibile per le istituzioni scolastiche e formative attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro all'interno dell'istituto stesso, purché sia rispettata una quota minima del monte orario di alternanza scuola-lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico pari ad almeno il 50 per cento, salvo che non sia diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
  - 1 *ter*. [...] Il dirigente, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione dei soggetti con i quali sono state stipulate le convenzioni, evidenziando la specificità del potenziale formativo e le difficoltà incontrate nella collaborazione. A tal fine possono essere anche sottoscritti accordi di rete ai sensi dell'articolo 19.
  - 1 *quater*. Per le finalità di quest'articolo le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono individuare docenti cui affidare le attività di orientamento e accompagnamento per le transizioni scuola-lavoro e scuola - università.  
[...]
3. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:
  - “2. L'attività in alternanza scuola-lavoro per l'apprendimento in una situazione lavorativa non costituisce rapporto individuale di lavoro. La Giunta provinciale adotta la carta dei diritti e dei

doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Della valutazione espressa dallo studente si tiene conto nella redazione della scheda di valutazione prevista dal comma 1 *ter*".

Nota all'articolo 29

**L'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:**

"Art. 65 Alternanza scuola – lavoro

1. Nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione la Giunta provinciale individua modalità per la promozione e la valorizzazione dell'apprendimento in alternanza tra scuola e lavoro, in relazione ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, sviluppando l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La Giunta provinciale in particolare stabilisce i criteri e le modalità per l'organizzazione didattica, il sistema tutoriale, la valutazione e la certificazione dei percorsi in alternanza. La valutazione degli apprendimenti degli studenti che frequentano i percorsi in alternanza si attua secondo quanto disciplinato dall'articolo 60. Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nel rispetto del monte orario previsto dalla legislazione statale, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali. Possono essere riconosciute, all'interno dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche le ore di lavoro retribuito e di volontariato svolte dallo studente e riconosciute dall'istituzione scolastica e formativa secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

*1bis.* L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, compreso il periodo estivo, secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero. È altresì possibile per le istituzioni scolastiche e formative attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro all'interno dell'istituto stesso, purché sia rispettata una quota minima del monte orario di alternanza scuola-lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico pari ad almeno il 50 per cento, salvo che non sia diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

1 *ter.* Il dirigente dell'istituzione individua all'interno del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro istituito presso la Camera

di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi, e stipula apposite convenzioni finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Il dirigente, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione dei soggetti con i quali sono state stipulate le convenzioni, evidenziando la specificità del potenziale formativo e le difficoltà incontrate nella collaborazione. A tal fine possono essere anche sottoscritti accordi di rete ai sensi dell'articolo 19.

1 *quater*. Per le finalità di quest'articolo le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono individuare docenti cui affidare le attività di orientamento e accompagnamento per le transizioni scuola-lavoro e scuola-università.

[...]

2. Le istituzioni scolastiche e formative, anche in rete tra loro, progettano, attuano, verificano e valutano percorsi in alternanza mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati del mondo del lavoro, ivi compreso il terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in una situazione lavorativa che non costituisce rapporto individuale di lavoro. Per l'attuazione di questo comma la Provincia definisce i requisiti dei soggetti che realizzano percorsi in alternanza.

3. L'attività in alternanza scuola-lavoro per l'apprendimento in una situazione lavorativa non costituisce rapporto individuale di lavoro. La Giunta provinciale adotta la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Della valutazione espressa dallo studente si tiene conto nella redazione della scheda di valutazione prevista dal comma 1 *ter*".

[...]

### ***Deliberazione della Giunta Provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016***

*Attuazione dei tirocini curriculari nell'istruzione secondaria di secondo grado e approvazione schemi di Intesa per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e convenzioni tipo per la realizzazione del tirocinio curriculare.*

[...]

LA GIUNTA PROVINCIALE [...] DELIBERA

1. di attuare l'alternanza scuola lavoro a favore di tutti gli studenti frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado a partire dal terzo anno del corrente anno scolastico 2015/16, secondo

il monte ore obbligatorio di almeno 400 ore nell'ultimo triennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali e di almeno 200 ore nell'ultimo triennio dei licei, da inserire nel Progetto d'Istituto delle istituzioni scolastiche. L'alternanza si può realizzare anche durante la sospensione dell'attività didattica ed in estate all'estero e con la modalità dell'impresa formativa simulata;

2. di garantire da parte delle istituzioni scolastiche e formative la realizzazione dei tirocini estivi agli studenti iscritti ai percorsi del secondo ciclo a partire dal primo anno e, per gli studenti dell'ultimo triennio dell'istruzione secondaria di secondo grado, a coloro che avranno già assolto gli obblighi inerenti i tirocini curriculari, anche su domanda individuale da parte degli studenti che hanno trovato autonomamente l'impresa dove realizzare il tirocinio estivo;

[...]

8. di avviare un'attività di monitoraggio, con criteri definiti dal tavolo scuola-lavoro, sull'andamento dei tirocini e le conseguenti dinamiche sul mercato del lavoro.

[...]

## NORMATIVA SULLA VALUTAZIONE

### NAZIONALE

#### *Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62*

*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*

#### Art. 1 Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.
5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.
7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.
8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

[...]

### Capo III Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

#### Art. 12 - Oggetto e finalità

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.
3. L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'arti-



colo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.
5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

Art. 13 - Ammissione dei candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
  - b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
  - c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
  - d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa

deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

[...]

#### Art. 14 Ammissione dei candidati esterni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

[...]

L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

[...]

#### Art. 15 Attribuzione del credito scolastico

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui

al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

[...]

Art. 17 Prove di esame

[...]

2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

[...]

9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.

[...]

Art. 21 Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

### Legge 13 luglio 2015, n. 107

*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*

Art. 1

[...]

Comma 28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità'. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

## MIUR

### *Attività di Alternanza Scuola Lavoro. Guida operativa per la scuola*

[...]

Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro

#### a. Valutazione degli apprendimenti

La valutazione richiede una riflessione sul modo di leggere e interpretare l'intero curriculum, in quanto, nel percorso dello studente, vanno integrati, in un processo di interazione continua, apprendimenti acquisiti in contesti diversi (scuola/lavoro). L'utilizzo della metodologia dell'alternanza trasforma il modello di appren-

dimento legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell'azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello studente.

Nei percorsi di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettano l'accertamento di processo e di risultato.

L'attenzione al processo, attraverso l'osservazione strutturata, consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente; l'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, sviluppa, infatti, competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.

b. I soggetti coinvolti e gli strumenti per la valutazione degli apprendimenti

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi soggetti (docenti/formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le procedure di verifica e i criteri di valutazione.

Nella realtà operativa delle scuole gli esiti delle esperienze di alternanza risultano valutati in diversi modi; esistono, tuttavia, modalità strutturate e strumenti ricorrenti che possono essere utilizzati, adattandoli al percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo) in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto legislativo relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, e successive integrazioni

Le fasi proposte dalle scuole per l'accertamento delle competenze risultano normalmente così declinate:

- descrizione delle competenze attese al termine del percorso;
- accertamento delle competenze in ingresso;
- programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
- verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
- accertamento delle competenze in uscita.

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale.

Il tutor formativo esterno, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «[...] fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi».

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto

conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi.

La certificazione come elemento di valorizzazione delle esperienze formative Il crescente rilievo della trasparenza dei risultati nel processo di apprendimento è testimoniato dagli atti di indirizzo e dai numerosi strumenti regolatori adottati dal Parlamento europeo e dalla Commissione in questi ultimi anni, in tema di trasparenza dei titoli e delle qualifiche, di qualità dei percorsi di istruzione e formazione, di innovazione dei sistemi formativi e dei contesti di apprendimento.

Il diritto all'apprendimento permanente è divenuto uno dei diritti fondamentali del cittadino europeo. In attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede UE, il decreto legislativo 13/2013 indica le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.

In attesa di una compiuta disciplina della materia nell'ambito del sistema nazionale d'istruzione, gli strumenti già adottati per garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze sono:

- il modello di certificazione dei saperi e delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- il libretto formativo del cittadino, ove vengono registrate, oltre alle esperienze lavorative/professionali e formative, i titoli posseduti e le competenze acquisite nei percorsi di apprendimento.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d'intesa tra scuola e soggetto ospitante, fanno riferimento agli elementi minimi di attestazione indicati dall'art. 6 del decreto legislativo 13/2013 e riportano i seguenti elementi:

- a) i dati anagrafici del destinatario;
- b) i dati dell'istituto scolastico;
- c) i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell'accordo che ha permesso il percorso in alternanza;
- d) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all'ordinamento e all'indirizzo di studio;
- e) i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di apprendimento e valutazione delle competenze;
- f) la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, di cui all'articolo 1, commi 28 e 136 della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche includono le esperienze condotte dal medesimo in regime di alternanza, ai fini della

mappatura delle competenze e della loro valutazione nell'ambito dell'esame di Stato.

Nel caso di durata pluriennale, in funzione dell'ammissione all'anno successivo, possono essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell'anno scolastico in cui si è realizzato il percorso in alternanza.

Il processo di certificazione, gli strumenti utilizzati ed i soggetti coinvolti sono richiamati dalla convenzione stipulata dall'istituzione scolastica con l'impresa o altro soggetto del mondo del lavoro e delle professioni interessato.

Nella valutazione dei percorsi in regime di alternanza scuola lavoro per gli alunni diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES), valgono le stesse disposizioni compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l'esame di Stato le commissioni predispongono la terza prova scritta secondo le tipologie indicate dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.M. 20 Novembre 2000, n. 429, tenendo conto anche delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi e certificate congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, nell'ambito delle esperienze condotte in alternanza.

I regolamenti sul riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici stabiliscono, inoltre, che le Commissioni di Esame possono avvalersi di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento<sup>35</sup>; tale indicazione consente di valorizzare, nell'ambito del colloquio, le esperienze di alternanza scuola lavoro realizzate dallo studente, come ribadito nelle ordinanze ministeriali sull'esame di Stato.

Come è stato detto, in esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, l'istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, all'interno del certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 6 dei dd.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti professionali e tecnici, e dell'articolo 11 del d.P.R. 89 del 2010 per i licei, ricorrendo, ove ritenuto opportuno, al modello allegato all'Ordinanza annuale sugli esami di Stato e indicando le competenze acquisite in alternanza.

Trasversalità e rilevanza della certificazione

La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l'innovazione del sistema d'istruzione e per la valorizzazione dell'alternanza. Tutti i soggetti coinvolti ne traggono beneficio. In relazione allo studente, la certificazione delle competenze:

- testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie vocazioni, interessi e stili di apprendimento con una forte funzione di orientamento
- facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma, sia

per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato;

- sostiene l'occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo studente di conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al conseguimento dei risultati, potenziando la propria capacità di autovalutarsi sul modo di apprendere, di misurarsi con i propri punti di forza e di debolezza, di orientarsi rispetto alle aree economiche e professionali che caratterizzano il mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il futuro.

In relazione alle istituzioni scolastiche la certificazione rende trasparente la qualità dell'offerta formativa. Per mezzo della descrizione delle attività attraverso le quali sono state mobilitate le competenze dello studente, la scuola pubblicizza il processo attivato in relazione ai risultati conseguiti, con l'assunzione di responsabilità che testimonia la qualità della propria offerta formativa 13.

Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio

Come è stato precedentemente illustrato, la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:

- a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;
- b) all'attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more dell'emanazione della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77" 37, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto



dal progetto. In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell'art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:

- a. nell'ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l'attività didattica, la presenza dell'allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;
- b. qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l'obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

### **Decreto Ministeriale 30 giugno 2015**

*Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.*

[...]

Art. 6. Riferimenti operativi per gli standard minimi di attestazione e registrazione

1. Nel corso del servizio di individuazione e validazione è redatto il «Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite», con valore di attestazione di parte prima contenente le seguenti informazioni minime:
  - a) dati anagrafici della persona;
  - b) le competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione;
  - c) le esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale, riferibili alle competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione.

### **Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013**

*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.*

[...]

#### Art.1. Oggetto

1. La Repubblica, nell'ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e del welfare, promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
2. Al fine di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, il presente decreto legislativo definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.

#### Art. 2. Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:  
[...]
  - b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
  - c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
  - d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
  - e) «competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;

[...]

- l) «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;

[...]

#### Art. 6 Standard minimi di attestazione

1. Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:
  - a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi:
    - 1) i dati anagrafici del destinatario;
    - 2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;
    - 3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
    - 4) i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione, ove la modalità sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta;
  - b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e in interoperatività con la dorsale informativa unica.

*Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87  
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali,  
a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno*

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

[...]

Art. 6 Valutazione e titoli finali

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
2. I percorsi degli istituti professionali si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
3. Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.
4. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti professionali viene rilasciato il diploma di istruzione professionale, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

[...]

**Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88**  
*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*

[...]

Art. 6 Valutazione e titoli finali

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e dal regola-

mento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

2. I percorsi degli istituti tecnici si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
3. Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare, in particolare, la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.
4. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

*Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89  
Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*

[...]

Art. 11 - Valutazione e titoli finali

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
2. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
3. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali è rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo, opzione o sezione seguita dallo studente. Il diploma consente l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici

superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico. Il diploma è integrato dalla certificazione delle competenze acquisite dallo studente al termine del percorso liceale.

*Linee Guida per il passaggio al nuovo Ordinamento  
(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6)  
(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, articolo 8, comma 3)*

[...]

#### 1.5.3 Valutare le competenze sviluppate

Problematiche connesse con la valutazione delle competenze

In ogni programma educativo diretto allo sviluppo di competenze è cruciale la scelta della modalità di valutazione che i responsabili della progettazione e conduzione di tale programma debbono fare, sia per quanto riguarda le competenze iniziali, già validamente e stabilmente possedute, sia per quanto concerne il costituirsi progressivo di quelle oggetto di apprendimento. Occorre anche aggiungere che intrinseca al processo stesso è la promozione di un'adeguata capacità di autovalutazione del livello di competenza raggiunto. Ciò per varie ragioni: in primo luogo, perché occorre sollecitare e sostenere lo sviluppo di competenze autoregolative del proprio apprendimento; in secondo luogo, perché la constatazione dei progressi ottenuti è una delle maggiori forze motivanti all'apprendimento.

Una competenza si manifesta quando uno studente è in grado di affrontare un compito o realizzare un prodotto a lui assegnato, mettendo in gioco le sue risorse personali e quelle, se disponibili, esterne utili o necessarie. Naturalmente la natura del compito o del prodotto caratterizza la tipologia e il livello di competenza che si intende rilevare. Questo può essere più direttamente collegato con uno o più insegnamenti, oppure riferirsi più direttamente a un'attività tecnica e/o professionale. Comunque, esso deve poter sollecitare la valorizzazione delle conoscenze, delle abilità apprese e delle altre caratteristiche personali in maniera non ripetitiva e banale. Il livello di complessità e di novità del compito proposto rispetto alla pratica già consolidata determina poi la qualità e il livello della competenza posseduta.

Occorre anche aggiungere che non è possibile decidere se uno studente possieda o meno una competenza sulla base di una sola prestazione. Per poterne cogliere la presenza, non solo genericamente, bensì anche specificatamente e qualitativamente, si deve poter disporre di una famiglia o insieme di sue manifestazioni o prestazioni particolari. Queste assumono il ruolo di base informativa e documentaria utile a ipotizzarne l'esistenza e il livello raggiunto. Infatti,

secondo molti studiosi, una competenza effettivamente posseduta non è direttamente rilevabile, bensì è solo inferibile a partire dalle sue manifestazioni. Di qui l'importanza di costruire un repertorio di strumenti e metodologie di valutazione, che tengano conto di una pluralità di fonti informative e di strumenti rilevativi.

È inoltre opportuno ricordare che in un processo valutativo un conto è la raccolta di elementi informativi, di dati, relativi alle manifestazioni di competenza, un altro conto è la loro lettura e interpretazione al fine di elaborare un giudizio complessivo. Ambedue gli aspetti del processo valutativo esigono particolare attenzione. Quanto alla raccolta di informazioni, occorre che queste siano pertinenti (cioè si riferiscano effettivamente a ciò che si deve valutare) e affidabili (cioè degne di fiducia, in quanto non distorte o mal raccolte). Ma la loro lettura, interpretazione e valutazione, esigono che preventivamente siano stati definiti i criteri in base ai quali ciò viene fatto, deve cioè essere indicato a che cosa si presta attenzione e si attribuisce valore e seguire effettivamente e validamente in tale apprezzamento i criteri determinati.

L'elaborazione di un giudizio che tenga conto dell'insieme delle manifestazioni di competenza, anche da un punto di vista evolutivo, non può basarsi su calcoli di tipo statistico, alla ricerca di medie: assume invece il carattere di un accertamento di presenza e di livello, che deve essere sostenuto da elementi di prova (le informazioni raccolte) e da consenso (da parte di altri). Si tratta, infatti, di un giudizio che risulti il più possibile degno di fiducia, sia per la metodologia valutativa adottata, sia per le qualità personali e professionali dei valutatori.

Il ruolo della valutazione delle conoscenze, delle abilità e degli atteggiamenti

Allo scopo di costruire progressivamente una reale pratica valutativa delle competenze, un primo passo spesso consiste nella valutazione della qualità delle conoscenze e delle abilità che risultano componenti essenziali delle competenze.

Occorre però ricordare che le conoscenze, per poter essere valorizzate nello sviluppo di una competenza, devono manifestare tre caratteristiche: significatività, stabilità e fruibilità. Occorre che gli elementi conoscitivi siano effettivamente compresi a un adeguato livello di profondità, tenuto conto dell'età e del percorso formativo seguito. Forme d'acquisizione solamente ripetitive, non sufficientemente dominate, rimangono rigide e non facilmente collegabili a situazioni diverse da quelle nelle quali sono state acquisite. La costituzione di una base conoscitiva stabile e ben organizzata, che permetta un facile accesso ai concetti e ai quadri concettuali richiesti, deve fornire principi organizzatori adeguati. Un concetto, o un quadro concettuale, deve infine poter essere utilizzato per interpretare situazioni e compiti diversi da quelli nei quali esso è stato costruito. Analoghe caratteristiche dovrebbero presentare le abilità apprese.

Una abilità deve poter essere utilizzata in maniera fluida e corretta, sapendo collegarla a quelle che sono denominate conoscenze condizionali; cioè, di fronte a una questione o un compito lo studente dovrà essere in grado di attivare quelle abilità che sono richieste e farlo in maniera adeguata e consapevole. Tra le abilità rivestono particolare importanza quelle collegate con la capacità di controllare e gestire in proprio un processo di apprendimento. Un accenno, infine, alle componenti critiche di natura affettiva e motivazionale. Purtroppo spesso si trascura questa dimensione delle competenze, ma basta osservare uno studente per cogliere come all'origine di scarsi risultati in termini di apprendimento siano presenti disposizioni interiori negative sul piano affettivo, motivazionale e volitivo. Un atteggiamento negativo verso un insegnamento o un insegnante, la fragilità della capacità di concentrazione, l'incapacità o debolezza nel superare le frustrazioni di fronte alle difficoltà o agli insuccessi, la scarsa tenuta e perseveranza nello svolgere un compito un po' impegnativo, pregiudicano sia l'acquisizione, sia la manifestazione di competenze.

Le principali fonti informative su cui basare un giudizio di competenza Per quanto riguarda, in generale, le fonti informative sulla base delle quali esprimere un giudizio di competenza, possono essere classificate secondo tre grandi ambiti specifici: quello relativo ai risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione del prodotto; quello relativo a come lo studente è giunto a conseguire tali risultati; quello relativo alla percezione che lo studente ha del suo lavoro. Il primo ambito riguarda i compiti che devono essere svolti dallo studente e/o i prodotti che questi deve realizzare. Essi devono esigere la messa in moto non solo delle conoscenze e delle abilità possedute, ma anche una loro valorizzazione in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli ormai già resi famigliari dalla pratica didattica. Occorre che lo studente evidenzi la capacità di sapersi muovere in maniera sufficientemente agevole e valida al di fuori dei confini della ripetizione e della familiarità, individuando, in primo luogo, proprio le esigenze di adattamento e di flessibilità che la situazione proposta implica; una previa definizione esplicita di criteri di qualità favorisce la valutazione dei risultati ottenuti dai singoli studenti. Il secondo ambito implica una osservazione sistematica del comportamento dello studente mentre svolge il compito; ciò comporta una previa definizione delle categorie osservative, cioè di quegli aspetti specifici che caratterizzano una prestazione e sui quali concentrare l'attenzione per poter decidere se una certa competenza sia stata raggiunta o meno. Anche in questo caso non è possibile risalire dall'osservazione di un'unica prestazione alla constatazione di un'acquisizione effettiva di una competenza sufficientemente complessa. Il terzo ambito evoca una qualche forma di narrazione di sé da parte dello studente, sia come descri-



zione del come e perché ha svolto il compito assegnato in quella maniera, sia come valutazione del risultato ottenuto. Ciò coinvolge una capacità di raccontare, giustificandole, le scelte operative fatte; di descrivere la successione delle operazioni compiute per portare a termine il compito assegnato, evidenziando, eventualmente, gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti; di indicare la qualità non solo del prodotto, risultato del suo intervento, ma anche del processo produttivo adottato.

*Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122*

*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.*  
Art. 1. Oggetto del regolamento – finalità e caratteri della valutazione [...]

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al

termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

[...]

Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

[...]

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna

disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

[...]

## PROVINCIALE

### *Legge Provinciale 20 giugno 2016, n. 10*

*Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 (b.u. 21 giugno 2016, n. 25, suppl. n. 9)*

[...]

Art. 3 Integrazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

“4 bis. È istituito il curriculum dello studente del quale si tiene conto, ai sensi della normativa statale, nell'ambito dell'esame di stato nello svolgimento dei colloqui con la commissione d'esame. Le modalità di tenuta, i contenuti e le altre disposizioni attuative necessarie sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, in coerenza con i contenuti minimi previsti dalla disciplina statale in materia. Il curriculum:

- a) individua il profilo dello studente, associandolo a un'identità digitale;
- b) indica i dati informativi utili, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte di insegnamenti opzionali, alle esperienze formative, anche in alternanza scuola-lavoro, e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte in ambito extrascolastico

Nota all'articolo 3

### **L'articolo 9 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:**

“Art. 9 Gli studenti

1. Gli studenti sono il soggetto primario cui si rivolge il sistema educativo. Hanno diritto di accedere alle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo gli studenti che, in conformità alle leggi vigenti, adempiono al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, compresi gli adulti che fruiscono dei servizi di istruzione e di formazione offerti dal sistema.

2. Gli studenti s'impegnano a fruire, in relazione alle capacità personali, delle opportunità di apprendimento offerte dal sistema educativo e contribuiscono a promuovere la crescita della comunità scolastica, partecipando all'organizzazione dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative.
3. La Provincia garantisce l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione secondo i principi costituzionali e secondo le disposizioni di questa legge. La Provincia, in particolare:

[...]

4 bis. È istituito il curriculum dello studente del quale si tiene conto, ai sensi della normativa statale, nell'ambito dell'esame di stato nello svolgimento dei colloqui con la commissione d'esame. Le modalità di tenuta, i contenuti e le altre disposizioni attuative necessarie sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, in coerenza con i contenuti minimi previsti dalla disciplina statale in materia. Il curriculum:

- a) individua il profilo dello studente, associandolo a un'identità digitale;
- b) indica i dati informativi utili, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte di insegnamenti opzionali, alle esperienze formative, anche in alternanza scuola-lavoro, e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte in ambito extrascolastico".

[...]

*Decreto del Presidente Della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22- 54/Leg  
Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*

[...]

Art. 2 Oggetto e finalità della valutazione degli studenti

1. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, la capacità relazionale e i risultati raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai piani di studio dell'istituzione scolastica.
2. La valutazione dello studente è parte integrante del processo d'insegnamento apprendimento e ha come scopo:
  - a) accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l'intero percorso d'istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti;
  - b) promuovere l'autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacità;

- c) svolgere una funzione regolativa dei processi d'insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità della didattica;
- d) informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti;
- e) certificare gli esiti del percorso scolastico, l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato.

[...]

Art. 6 La valutazione degli studenti nel secondo ciclo

1. La valutazione dello studente è periodica, con formalizzazione almeno una volta durante l'anno scolastico e comunque secondo la ripartizione dell'anno scolastico definita ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e annuale, alla fine di ogni anno scolastico.
2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti, compreso l'insegnamento della religione cattolica, nonché della capacità relazionale sono espressi con voti numerici definiti in decimi; nel documento di valutazione la votazione più bassa è espressa con il numero quattro.
3. La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

Art. 7 Modalità e criteri generali per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato nel secondo ciclo

1. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a sei in ciascuna delle discipline previste dai piani di studio dell'istituzione scolastica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 per gli studenti ammessi con carenze.
2. Sono ammessi all'esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe.
3. Per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti devono aver frequentato non meno dei tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento previsto dai piani di studio dell'istituzione scolastica; al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente. In casi eccezionali e motivati e sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, il consiglio di classe può derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale.
4. Per l'ammissione anticipata all'esame di stato degli studenti ammessi al quinto anno del secondo ciclo d'istruzione con ottimi profitti, si applica la disciplina prevista dalla normativa statale vigente.

[...]

Art. 9 Certificazione delle competenze nel secondo ciclo

1. Al termine del primo biennio, conclusivo dell'obbligo d'istruzione, e al termine del secondo ciclo il consiglio di classe certifica le com-

petenze degli studenti avendo a riferimento quanto previsto dai piani di studio provinciali; per la certificazione delle competenze, la Giunta provinciale adotta i modelli da utilizzare nelle istituzioni scolastiche in raccordo con quelli nazionali.

2. La certificazione delle competenze avviene entro il termine dell'anno scolastico di riferimento e ha carattere di bilancio utile ad orientare lo studente alla prosecuzione degli studi o all'inserimento lavorativo. Nella stesura della certificazione deve essere considerato il percorso didattico ed educativo svolto dallo studente, i traguardi raggiunti nell'apprendimento e i livelli di competenza.

Art. 10 Il credito scolastico nel secondo ciclo

1. Ai fini dell'attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe, per il calcolo della media dei voti, utilizza anche il voto relativo alla capacità relazionale. Ai sensi della normativa statale vigente, nell'ambito della banda di oscillazione prevista dalla tabella per l'attribuzione del credito scolastico, il consiglio di classe tiene conto del voto relativo alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività didattica alternativa, unitamente agli altri elementi valutabili.
2. Al termine del terzo e del quarto anno, allo studente ammesso alla classe successiva con carenze il consiglio di classe attribuisce il credito scolastico nel punteggio minimo all'interno della banda di oscillazione allo stesso assegnata; se lo studente al termine dei corsi di recupero organizzati all'inizio dell'anno scolastico successivo consegue voti positivi in tutte le verifiche svolte, il consiglio di classe può motivatamente integrare il credito scolastico all'interno della banda di oscillazione.
3. Al termine del quinto anno, allo studente ammesso all'esame di stato con una valutazione complessivamente sufficiente e che abbia riportato anche una valutazione di almeno sei decimi nella capacità relazionale, il consiglio di classe attribuisce comunque il credito scolastico nel punteggio minimo previsto dalla normativa statale vigente per i casi in cui la media dei voti sia pari a sei.

## Riferimenti normativi:

### NORMATIVA PROVINCIALE

Delibera della Giunta Provinciale 27 gennaio 2017, n.61, *Attuazione dei tirocini curricolari nell'istruzione secondaria di secondo grado: integrazione delibera n. 211 del 26 febbraio 2016 a seguito di approvazione della Legge Provinciale n. 10 del 20 giugno 2016.*

Legge Provinciale 20 giugno 2016, n. 10 *Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006* (b.u. 21 giugno 2016, n. 25, suppl. n. 9).

Delibera della Giunta Provinciale del 26 febbraio 2016, n. 211, Attuazione dei tirocini curriculari nell'istruzione secondaria di secondo grado e approvazione schemi di Intesa per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e convenzioni tipo per la realizzazione del tirocinio curriculare.

Decreto del Presidente Della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22- 54/ Leg, *Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).*

## NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 10.*

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, *Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

Legge 13 luglio 2015, n. 107, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.*

Decreto Ministeriale 30 giugno 2015, *Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.*

Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043).*

*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento - Istituti Professionali (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6).*

*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento - Istituti Tecnici (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, articolo 8, comma 3).*

*Schema di regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento".*

*Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*

*Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

*Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

*D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.*

*Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.*

*Legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.*

*Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.*

*Legge 24 giugno 1997, n. 196, Norme in materia di promozione dell'occupazione.*



# Bibliografia

- Castoldi M., *Valutare e certificare le competenze*, Carocci, Roma 2016.
- Gentili C., *L'alternanza scuola-lavoro: paradigmi pedagogici e modelli didattici*, in *Nuova Secondaria*, Anno XXXIII, n. 10, giugno 2016.
- Salatin A., *La natura curricolare dell'alternanza scuola-lavoro in Italia: nuove sfide e prospettive per l'offerta formativa del secondo ciclo di istruzione*, in *Ricercazione*, Vol. 8, n.1, giugno 2016.
- Capuano M. R., Vairetti U., *L' Alternanza Scuola-Lavoro. Approcci e strumenti in Lombardia*, Dossier dell'USR della Lombardia, 2015.
- TREELLE Fondazione Rocca, *Innovare l'istruzione tecnica secondaria e terziaria. Per un sistema che connetta scuole, università e imprese*, collana I numeri da cambiare, Milano, 2015.
- Friso V., *Un modello di alternanza scuola-lavoro per la provincia di Trento. La sperimentazione*, in *Ricercazione*, Vol. 6, n. 1, giugno 2014.
- A. M. Ajello, A. Sannino, *Introduzione all'edizione italiana. Tra scuola e lavoro: forme di apprendistato e riconoscimento di competenze*, in T. Tuomi-Gröhn, Y. Engeström, (a cura di), *Tra scuola e lavoro. Studi su transfer e attraversamento di confini*, il Mulino, Bologna, 2013.
- Ellerani P., Zanchin M.R., *Valutare per apprendere. Apprendere a valutare. Per una pedagogia della valutazione scolastica*, Erickson, Trento, 2013.
- INDIRE, *Costruire insieme l'alternanza scuola-lavoro*, Il documento per la la progettazione, Erickson, Trento, 2013.
- Zuin E. (a cura di), *I saperi disciplinari nel curricolo per competenze. Teorie, modelli ed esempi da una ricerca-azione partecipata*, Erickson, Trento 2013.
- Galliani L., *La valutazione educativa: dominio scientifico, definizione e paradigmi*, in P.C. Rivoltella, P.G. Rossi, *L'agire didattico*, Editrice La Scuola, Milano, 2012.
- Giannandrea L., *La valutazione. Il paradigma ermeneutico: prospettive, tecniche, strumenti*, in P.C. Rivoltella, P.G. Rossi, *L'agire didattico*, Editrice La Scuola, Milano, 2012.
- Macario D., *Il paradigma docimologico. Prospettive, tecniche, strumenti*, in P.C. Rivoltella, P.G. Rossi, *L'agire didattico*, Editrice La Scuola, Milano, 2012.

ISFOL, *Il libretto formativo del cittadino. Dal decreto del 2005 alla sperimentazione. Materiali e supporti metodologici*, in *Temi&Strumenti* sezione *Studi e Ricerche*, Roma, 2007.

Tessaro F., *I fondamenti della valutazione scolastica*, Laboratorio Università-Scuola RED-SSIS Veneto, 2004/2205.

Comoglio M, *La "valutazione autentica"*, in *Orientamenti Pedagogici*, 49(1), 2002.

## Sitografia

[www.istruzione.it/alternanza/index.shtml](http://www.istruzione.it/alternanza/index.shtml).

[www.indire.it/scuolavoro/consultazione](http://www.indire.it/scuolavoro/consultazione).

[www.vivoscuola.it/alternanza-scuola-lavoro](http://www.vivoscuola.it/alternanza-scuola-lavoro).

<https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home>.

[www.inapp.org](http://www.inapp.org).

Finito di stampare  
nel mese di novembre 2017  
per i tipi delle  
Edizioni Osiride, Rovereto (TN)

*Printed in italy*

